

**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 DI**

ALBARELLA S.R.L.

PARTE SPECIALE

*Adottato dal CdA di ALBARELLA S.r.l.
con delibera del 13 gennaio 2025*

INDICE

SEZIONE I. ANALISI DEL RISCHIO DI REATO.....	3
1.1 Gestione del rischio (CoSo Report II)	3
1.2 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro	6
1.3 Focus sulla metodologia di <i>Risk Analysis</i>	8
1.4. I servizi di Corporate.....	8
1.4.1 Il contratto di <i>Corporate Service</i> tra Albarella e Marcegaglia Holding S.r.l.	8
1.5 Dei singoli Reati	10
1.6 Reati rilevanti.....	11
1.6.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)	11
1.6.2 Reati societari (art. 25 <i>ter</i> D.lgs. 231/2001)	16
1.6.3 Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 <i>quinquies</i> D.lgs. 231/2001 e L. 19 9/2016)	24
1.6.4 Focus sui Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 <i>septies</i> D.lgs. 231/2001).....	25
1.6.5 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 <i>duodecies</i> D.lgs. 231/2001)	27
1.6.6 Focus Reati ambientali (art. 25 <i>undecies</i> D.lgs. 231/2001).....	29
1.6.7 Reati tributari (art. 25 <i>quinqüesdecies</i> D.lgs. 231 / 2001).....	30
Sezione	II
ANALISI DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AL D. LGS. 231/2001	34
2.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001	34
2.1.1 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati contro il patrimonio dell a Pubblica Amministrazione	36
2.1.2 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati contro la pubblica amministrazione (art. 25 D.lgs. n. 231/2001).....	42
2.1.3 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati societari (art. 25 <i>ter</i> D.lgs . 231/2001).....	47
2.1.4 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25 <i>septies</i> D.lgs. 231/2001)	59
2.1.5 Procedura idonea a prevenire il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 <i>quinquies</i> D.lgs. 231/2001)	71
2.1.6 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati ambientali	74
2.1.7 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	79
2.1.8 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati tributari	80

PARTE SPECIALE

SEZIONE I. ANALISI DEL RISCHIO DI REATO

1.1 Gestione del rischio (CoSo Report II)

Nella redazione del presente [Modello](#), si è analizzato il “rischio di gestione” proprio dell’organizzazione aziendale tenendo conto dei “principi generali del *Management*” che sono stati definiti dalla Guardia di Finanza, nel prosieguo anche solo “GdF”, con circolare n. 83607/2012¹.

Secondo le indicazioni della GdF, il governo dell’azienda si basa sui seguenti elementi principali:

- obiettivi;
- rischi;
- controlli.

Di seguito vengono analizzati detti elementi.

La finalità principale del sistema di controllo interno è quella di assicurare il raggiungimento di obiettivi che siano identificati dalla società, nonché condivisi da tutta l’organizzazione aziendale.

Gli obiettivi possono essere strategici, operativi, di *reporting* e di conformità, come meglio descritti nella tabella esplicativa che segue.

Ogni società deve affrontare dei rischi di diversa natura e ad ogni livello dell’organizzazione. Il rischio deve essere inteso quale elemento sfavorevole che può pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi aziendali dei quali, quelli riferiti alle leggi e regolamenti *ex D.lgs. 231/2001*, ne costituiscono una parte²: quella qui rilevante.

Nessuna società potrà azzerare totalmente il rischio, nell’accezione sopra definita; tuttavia, ciascun rischio può essere “gestito” in modo da non compromettere l’operatività aziendale e il raggiungimento di determinati obiettivi.

Il [Consiglio di Amministrazione](#) della [Società](#) deve essere consapevole di quali sono i rischi che minacciano l’organizzazione societaria e determinare di conseguenza il livello di rischio considerato “accettabile”, impegnandosi a mantenerlo tale a mezzo di azioni mirate di [Risk Management](#).

Gli elementi che caratterizzano il rischio sono la “probabilità” del verificarsi dell’evento e il relativo “impatto” che l’evento dannoso può avere sulla organizzazione.

Tali elementi consentono di identificare quali rischi sono significativi per l’azienda, e perciò, devono essere presi in considerazione, e quali, invece, hanno una rilevanza minore e possono essere trascurati.

Il Documento CoSO Report II è un esempio di come sono stati catalogati i vari rischi aziendali che sono strettamente collegati agli obiettivi di ciascuna società.

¹ Circolare che ha trattato diffusamente la composizione del Modello *ex D.lgs. 231/2001* dedicando alla stessa il Volume III, che così recita a pagina 76: “*Ai fini dell’elaborazione dei Modelli, che devono essere costruiti secondo uno schema che riprenda i processi di risk assessment e risk management normalmente attuati nelle imprese, la relazione illustrativa evidenzia come la normativa preveda una maggior tipizzazione dei modelli validi per i vertici, come risulta dal disposto dell’art. 6, comma 2, che tratteggia un modello ben strutturato, con un contenuto minimo obbligatorio e non derogabile*”.

² Cfr. Documento CoSO II (ERM).

Infine, in relazione al controllo, la GdF, nella propria circolare, lo individua come strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi che l'organizzazione societaria si è prefissata. Il controllo, inoltre, elimina o riduce le conseguenze del rischio, rileva il rischio e segnala l'esigenza di un'azione correttiva.

Il controllo può essere svolto in due momenti: dopo aver posto in essere l'azione e, quindi, si ha un controllo rivelatore o prima di porre in essere l'azione e, quindi, si ha un controllo preventivo.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa di quanto sopra esposto.

<u>OBIETTIVI</u>	<u>Strategici</u> Allineati alla <i>mission</i> aziendale: come l'azienda si adopera per creare valore per i suoi <i>stakeholders</i>	<u>Operativi</u> Riguardano l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali: la <i>performance</i> aziendale e la sostenibilità dell'attività produttiva	<u>Di Reporting</u> Consistono nel rilascio di informazioni accurate e complete con i fini perseguiti	<u>Conformità</u> Le attività devono essere condotte nel rispetto della legge e del Modello e del Codice Etico
<u>ERM - Rischi</u> Individua otto componenti del sistema di controllo	<u>Ambiente interno</u> L'organo amministrativo ne determina il livello di accettabilità del rischio	<u>Definizione</u> Consiste nella determinazione degli obiettivi prima di individuare elementi che ne pregiudicano il conseguimento	<u>Eventi</u> Debbono essere identificati quelli che possono avere impatto sull'azienda	<u>Valutazione dei rischi</u> È l'attività di analisi e gestione dei rischi collegati agli obiettivi
	<u>Risposta al rischio</u> L'organo amministrativo seleziona una serie di azioni per consentire che il rischio possa essere mantenuti ad un livello accettabile	<u>Attività di controllo</u> Consiste nell'implementazione di procedure e politiche a che le risposte al rischio siano efficaci	<u>Informazioni e comunicazioni</u> Le notizie devono essere pertinenti affinché i destinatari delle stesse adempiano alle proprie responsabilità	<u>Monitoraggio</u> L'intero processo va monitorato e, se del caso, modificato
<u>Controlli</u>	<u>Controllo rivelatore</u> Dopo aver posto in essere l'azione	<u>Controllo preventivo</u> Prima di porre in essere l'azione		

Per poter individuare i processi e le attività per i quali esiste il rischio di commissione dei reati previsti dal [D.lgs 231/2001](#), occorre procedere ad un'attenta analisi del contesto aziendale e ad una "mappatura dei rischi-reato" c.d. [Risk Assessment](#).

Nell'ambito di questa analisi, come indicato, sono stati identificati i soggetti responsabili dei processi e delle attività potenzialmente a rischio e effettuate delle interviste di dettaglio con l'obiettivo di delineare un quadro completo della realtà aziendale.

Nel paragrafo successivo, viene esposta la metodologia utilizzata a tal fine nella redazione del presente [Modello](#).

1.2 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro

Tenendo anche conto delle linee guida elaborate da Confindustria, Associazione di categoria cui aderisce Albarella, si è provveduto a costruire e a sviluppare un Modello di organizzazione orientato attorno alle concrete situazioni che connotano l'attività operativa dell'azienda, ossia a tutte le reali attività e strutture organizzative della società – e perciò ai reali "rischi di reato" prospettabili in relazione ad esse –, avuto appunto riguardo a tutte le specificità di ogni settore di attività e ad ogni singola ipotesi di reato identificata dal [D.lgs. 231/2001](#). Si è, cioè, "ritagliato" il [Modello organizzativo](#), più che rispetto a principi generali e astratti, attorno alle concrete situazioni e strutture organizzative della [Società](#), e quindi in base ai rischi di reato prospettabili in relazione ad esse, avuto riguardo a tutte le loro specificità.

A tale scopo, la predisposizione del presente [Modello](#) è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della tracciabilità e della verificabilità di tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'attività societaria, in modo tale da consentire un controllo effettivo sulla stessa, nonché la coerenza con i precetti del [D.lgs. 231/2001](#).

I fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

In primo luogo, l'elaborazione del presente [Modello](#) ha preso le mosse dalla raccolta e valutazione di tutta la documentazione ufficiale, disponibile presso la società, e relativa a:

- organigramma della [Società](#);
- visura societaria;
- procedure rilevanti applicate in tema di sicurezza e ambiente;
- deleghe e procure, altri documenti societari, contabili e bilancistici;
- contrattualistica rilevante;
- i precedenti accadimenti aziendali rilevanti;
- ogni altra informazione societaria rilevante.

Siffatti documenti sono stati, quindi, esaminati al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze, funzionale allo svolgimento delle attività rientranti nella fase seguente.

II fase: identificazione delle attività a rischio

Successivamente, si è proceduto all'individuazione di tutte le attività di Albarella, prendendo le mosse da un meticoloso lavoro di mappatura delle singole operazioni svolte dalla stessa, svolto intervistando i soggetti apicali e tutti coloro che hanno un ruolo

significativo nelle aree a rischio potenziale di [Reato](#). Ogni singola attività è stata analizzata in dettaglio, al fine di verificarne sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative e la ripartizione delle competenze, sia la sussistenza o insussistenza, per ciascuna di esse, di uno specifico rischio di commissione delle ipotesi di reato indicate dal [D.lgs. 231/2001](#).

In particolare, le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del [D.lgs. 231/2001](#) sono state identificate mediante un'analisi delle varie procedure, nonché attraverso interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (organo amministrativo, Responsabili delle funzioni, Delegati del datore di lavoro per l'area della sicurezza e dell'ambiente, *etc.*) condotte da più soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di favorire le migliori conoscenze in relazione all'operatività di ciascun singolo settore di attività della società. I risultati degli incontri e dell'attività di *due diligence* sopra detta, documentati attraverso verbalizzazioni sintetiche, oltre ad illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa, esprimono i concreti profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato individuate dal [D.lgs. 231/2001](#). Per ciascuna attività, si è, poi, provveduto a indicare le specifiche ragioni di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio.

III fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Per le aree a rischio, si è poi richiesto al soggetto responsabile della gestione delle attività di volta in volta identificate, di illustrare le procedure operative e i concreti controlli esistenti e idonei a prevenire il rischio individuato.

IV fase: gap analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi, emersa da quanto sopra, è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal [D.lgs. 231/2001](#), al fine di individuare le eventuali lacune e carenze del sistema esistente. Si è provveduto, quindi, a proporre, con l'accordo dell'organo amministrativo, gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole già presenti nella pratica operativa.

V fase: definizione dei protocolli

Per ciascuna funzione in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, sono stati definiti uno o più protocolli di decisione e gestione, contenenti la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha contribuito ad individuare come la più idonea a governare il profilo di rischio rilevato: un insieme di regole, insomma, originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione. Ciascuno di siffatti protocolli di decisione e gestione dovrà essere formalmente recepito in Albarella, rendendo ufficiali e obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

La definizione dei protocolli si completa e si integra con le regole previste dal [Codice Etico](#) che la Società adotta e applica, il quale rappresenta uno strumento fondamentale per esprimere quei principi di deontologia aziendale che [Albarella](#) riconosce come propri e sui quali fonda una sana, trasparente e corretta gestione delle attività compiute da tutti i dipendenti e da tutti i soggetti afferenti alla [Società](#).

1.3 Focus sulla metodologia di Risk Analysis

La [Società](#) ha elaborato una tabella di [Analisi del Rischio](#) che è stata redatta sulla base di una precisa metodologia esplicita in un separato documento allegato al presente [Modello](#). In tale analisi si è tenuto conto delle specificità di [Albarella](#).

È stato valutato il grado di rischio di ciascun reato, rilevante ai sensi del [D.lgs. 231/2001](#).

Dopo l'analisi effettuata, i risultati sono stati riportati in una tabella di [Risk Analysis](#) nella quale, per ciascun reato sensibile, è stato riportato il valore di *lpr* – Indice di priorità del rischio.

La metodologia di analisi applicata, esposta in maniera più approfondita all'interno dell'allegato documento di **Metodologia di Risk Analysis**, si basa sull'applicazione dei principi analitici FMEA. Si tratta di un approccio asseverato e consolidato, che tiene in considerazione tanto i principi di cui alla norme internazionali UNI CEI EN IEC 31010:2019 (Gestione del rischio – Tecniche di valutazione del rischio) e allo standard tecnico IEC 60812:2018 (*Failure Modes and Effects Analysis*), quanto i criteri di valutazione elaborati all'interno delle *“Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25 septies del D.lgs. 231/01”*, elaborate e pubblicate da INAIL. La metodologia impiegata ha consentito di identificare il livello di rischio correlato a ciascuna specifica fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/01, ma anche di individuare formalmente il grado di incidenza del rischio, per ciascuna categoria di reato, in rapporto alle singole aree operative. Tale ultima valutazione è confluita in una separata tabella, che pone in evidenza il grado di incidenza del rischio nelle specifiche aree operative della Società.

In relazione alle attività espletate dalla Società, è stato valutato il grado di rischio di ciascun reato rilevante ai sensi del [D.lgs. 231/2001](#), risultato sensibile ovvero presentante valore di rischio che abbia conseguito un valore di *lpr* quanto meno **“Medio”** (valore superiore a 50).

1.4. I servizi di Corporate

L'attuale organizzazione del Gruppo Marcegaglia ha reso necessario per il Gruppo sviluppare e centralizzare alcuni Servizi, al fine di fornire alle società consociate alcuni servizi *Corporate*, con lo scopo di ottimizzare le risorse e di incrementare le sinergie tra le società facenti parte del Gruppo e di mantenere un efficiente coordinamento tra le stesse.

1.4.1 Il contratto di Corporate Service tra Albarella e Marcegaglia Holding S.r.l.

La Società affida la gestione e l'esecuzione di alcune attività ad altra società del Gruppo, [Marcegaglia Holding S.r.l.](#), di seguito anche solo *“Holding”*, attraverso la conclusione di un contratto denominato Contratto Corporate Services, allegato al presente Modello, nel quale Albarella è definita quale *“Beneficiario”*, mentre Holding è definita quale *“Service Provider”*.

Tuttavia, resta inteso che il CdA di [Albarella](#) non è esonerato dalle proprie responsabilità di controllo sulla correttezza dell'operato del Service Provider in termini di responsabilità *ex* D.lgs. 231/2001.

Il CdA della Società ha stabilito:

- quali attività possono essere oggetto del Contratto *Corporate Services*;

- ogni informazione da richiedere al Service Provider.

Il Contratto Corporate Services prevede tra l'altro:

- in modo chiaro l'elenco dei Servizi che il Service Provider esegue in favore del Beneficiario, le modalità di esecuzione degli stessi ed il relativo corrispettivo;
- che il Service Provider rende i Servizi nel rispetto dei criteri, metodologie, procedure e formalità impiegate dallo stesso Service Provider nell'esercizio della propria impresa, che il Beneficiario conosce ed accetta. A seguito delle preliminari verifiche effettuate in sede di *due diligence*, le procedure adottate dal Service Provider sono risultate conformi a quelle implementate nell'organizzazione del Beneficiario;
- che il Service Provider informa tempestivamente la Società di qualsiasi circostanza o fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire il Servizio in conformità alla normativa vigente ed in maniera efficiente ed efficace;
- che il Contratto Corporate Services non può essere oggetto di *sub*-cessione senza il consenso delle società contraenti;
- le sanzioni previste nel caso di violazione di quanto previsto nel presente contratto.

In materia di responsabilità amministrativa degli enti ed al fine di definire i limiti di responsabilità della stessa è, inoltre previsto contrattualmente che [Albarella](#) e Holding si diano reciprocamente atto di:

- avere ciascuna società adottato un Modello organizzativo e di gestione ai sensi del [D.lgs. 231/2001](#);
- monitorare ed aggiornare il proprio Modello Organizzativo tenendo in considerazione le novelle legislative ed organizzative, ai fini di un'efficace tutela delle rispettive società.

[Albarella](#) e Holding si impegnano, nei confronti l'una dell'altra, al rispetto più rigoroso dei rispettivi Modelli organizzativi, con particolare riguardo alle sezioni di detti Modelli che si rapportano con le aree organizzative nel cui contesto detti Servizi vengono resi. Le società si impegnano, altresì, a darsi reciprocamente notizia di eventuali violazioni manifestatesi nel proprio contesto organizzativo, con specifico riguardo a quelle aventi attinenza con il contratto in questione.

Più in generale, le società si impegnano, nell'espletamento dei Servizi, ad astenersi da comportamenti e condotte che possano, in qualsiasi modo, integrare fattispecie di Reato.

A presidio di ogni eventuale rischio di commissione dei Reati è contrattualmente previsto che siano tenute riunioni periodiche tra i rappresentanti delle società contraenti al fine di verificare l'andamento dei Servizi forniti dal Service Provider e l'esecuzione in generale del presente contratto.

Inoltre, è istituito il regolare controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza che potrà

verificare l'esatto adempimento di quanto previsto nel Contratto Corporate Services, precisando che i componenti dell'OdV delle due società sono in parte coincidenti: questo garantirà la massima efficacia del controllo sullo svolgimento dei Servizi resi, garantendo la più ampia base informativa.

1.5 Dei singoli Reati

Il presente paragrafo e i successivi della presente sezione costituiscono un approfondimento giuridico delle fattispecie risultate significative all'esito dell'[analisi dei rischi](#).

Per semplicità di trattazione, verranno illustrati i processi a rischio nella successiva sezione, sempre in relazione ai [Reati](#) qui analizzati.

Nella suddivisione delle categorie di Reati di seguito indicata, redatta sulla base dell'indice di rischio emerso in sede di analisi, viene preso in considerazione l'indice di rischio più elevato emerso per ciascuna categoria.

Pertanto dall'analisi dei rischi effettuata in [Albarella](#) ai fini del [D.lgs. 231/2001](#) con le modalità di cui sopra, la cui documentazione è custodita a cura dell'[OdV](#), è emerso che le fattispecie di reato il cui rischio di commissione è risultato rilevante sono:

- i reati commessi attraverso erogazioni pubbliche (*ex art. 24* [D.lgs. 231/2001](#));
- i reati contro la pubblica amministrazione (*ex art. 25* [D.lgs. 231/2001](#));
- i reati societari (*ex art. 25 ter* [D.lgs. 231/2001](#));
- i reati contro la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro (*ex art. 25 septies* [D.lgs. 231/2001](#));
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro *ex artt. 603 bis c.p.* (*ex art. 25 quinquies* [D.lgs. 231/2001](#));
- i reati ambientali (*ex art. 25 undecies* [D.lgs. 231/2001](#));
- impiego di lavoratori il cui soggiorno è irregolare (*ex art. 25 duodecies* [D.lgs. n. 231/2001](#));
- reati tributari (*ex art. 25 quinquiesdecies* [D.lgs. 231/2001](#));

Le seguenti tipologie di reato previste dal [D.lgs. 231/2001](#) hanno presentato un livello di rischio **basso o nullo**:

- i reati di criminalità informatica e illecito trattamento dei dati (*ex art. 24 bis* [D.lgs. 231/2001](#));
- i reati di falso (*ex art. 25 bis* [D.lgs. 231/2001](#));
- reati contro l'industria ed il commercio (*ex art. 25 bis-1* [D.lgs. 231/2001](#));
- reati contro la personalità individuale (*ex art. 25 quinquies* [D.lgs. 231/2001](#));
- i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di beni o altra utilità di provenienza illecita (*ex art. 25 octies* [D.lgs. 231/2001](#));
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti *ex art. 25 octies.1* [D.lgs. 231/2001](#);
- reato di induzione a rendere dichiarazioni mendaci o non rendere dichiarazioni all'Autorità (*ex art. 25 decies* [D.lgs. 231/2001](#));
- reati di razzismo e xenofobia (*ex art. 25 terdecies* [D.lgs. 231/2001](#));
- reati contro il patrimonio culturale (*ex art. 25 septiesdecies* [D.lgs. 231/2001](#));
- i reati di criminalità organizzata e reati transnazionali (*ex art. 24 ter* [D.lgs.](#)

- [231/2001](#));
- di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (*ex art. 25 quater* [D.lgs. 231/2001](#));
- mutilazione organi genitali femminili (*ex art. 25 quater 1* [D.lgs. 231/2001](#));
- reati di *market abuse* (*ex art. 25 sexies* [D.lgs. 231/2001](#));
- reati in materia di violazione del diritto d'autore (*ex art. 25 novies* [D.lgs. 231/2001](#));
- il reato di impiego di personale privo del regolare permesso di soggiorno (*ex art. 25 duodecies* [D.lgs. 231/2001](#));
- frodi sportive ed esercizio abusivo di gioco e scommessa (*ex art. 25 quaterdecies* [D.lgs. 231/2001](#));
- reati di contrabbando (*ex art. 25 sexiesdecies* [D.lgs. 231/2001](#));
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (*ex art. duodevicies* [D.lgs. 231/2001](#));

Per tali categorie di reato non si procederà, dunque, a svolgere un approfondimento né dal punto di vista giuridico, né per quanto concerne l'individuazione dei processi sensibili e dei conseguenti presidi preventivi. Ai fini di prevenzione della verifica di tali reati si reputa sufficiente il rispetto del Codice Etico adottato dalla Società.

1.6 Reati rilevanti

1.6.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

La categoria dei reati commessi attraverso le erogazioni pubbliche, per facilità espositiva, è qui trattata insieme ai reati contro la [Pubblica Amministrazione](#).

Nella sezione seguente saranno indicati processi sensibili e le procedure idonee a mitigare il rischio di commissione delle due categorie di Reati separatamente.

Gli artt. 24 e 25 [D.Lgs. 231/01](#) individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la [Società](#) intrattiene con la [Pubblica Amministrazione](#). È opportuno, anzitutto, che il [Modello](#) li indichi e li descriva a tutti i suoi destinatari.

Prima di passare all'analisi delle singole fattispecie di reato occorre chiarire cosa si intende per "[Pubblico Ufficiale](#)" e "[Incaricato di pubblico servizio](#)".

Gran parte delle fattispecie elencate negli artt. 24 e 25 [D.lgs. 231/01](#) sono configurabili come reati "propri", in quanto possono essere commessi unicamente da soggetti dotati della qualifica di "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio". È, tuttavia, possibile che un soggetto afferente all'ente possa concorrere come esterno nella commissione del reato proprio, così aprendo anche a possibili profili di responsabilità dell'ente per l'illecito contestato, sempre e comunque qualora sia possibile rinvenire un interesse ed un vantaggio in capo al medesimo.

Pubblico Ufficiale

Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa formando o concorrendo a formare la

volontà sovrana dello Stato o di un altro [Ente pubblico](#) presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive).

Incaricato di pubblico servizio

Deve, invece, considerarsi incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) chi, a qualunque titolo presta un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e prestazione di opera meramente materiale.

Al riguardo, la giurisprudenza, ormai consolidata, ha precisato che, ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta in concreto al perseguimento di interessi collettivi, restando irrilevanti la qualificazione e l'assetto formale dell'ente per il quale il soggetto presta la propria opera.

In altri termini, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio può attribuirsi non solo ad esponenti di enti pubblici in senso stretto, ma anche a quelli di enti regolati dal diritto privato che, in concreto, svolgano attività o prestino servizi nell'interesse della collettività.

a) Art. 316 *bis* c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea o di altro ente pubblico, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver omesso di destinare, anche parzialmente, la somma ottenuta alle finalità previste, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che attualmente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Esempio: uno o più soggetti ai quali sia stata affidata la gestione dei fondi utilizzano gli stessi per scopi diversi da quelli per i quali erano stati erogati (ad es. dei fondi conferiti per scopi formativi o sociali vengono utilizzati, in parte, per coprire spese di altra natura).

b) Art. 316 *ter* c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 *bis* c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento del finanziamento.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato, a differenza della fattispecie precedente, si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Esempio: un dipendente predispone e presenta alla competente autorità dei documenti che attestano falsamente l'esistenza di un requisito finanziario indispensabile per l'ottenimento di un contributo.

c) Art. 640, comma 2 n. 1, c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre taluno in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro [Ente Pubblico](#) o all'Unione Europea).

Esempio: un soggetto riconducibile ad Albarella, allo scopo di ottenere una licenza o una autorizzazione amministrativa induce in errore i [pubblici ufficiali](#) incaricati, facendo apparire agli stessi una falsa rappresentazione della realtà attraverso la produzione di documenti falsi.

Da notarsi che anche questa fattispecie è suscettibile di commissione a titolo di concorso nel reato commesso da un *partner* commerciale di Albarella.

d) Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

e) Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico, al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

f) Peculato (art. 314 c.p. primo comma)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

g) Indebita destinazione da denaro o cose mobile (art. 314 bis c.p.)

La norma punisce il Pubblico ufficiale o l'incaricato di Pubblico servizio che, all'infuori dei casi previsti dall'articolo precedente, avendo per ragioni del proprio ufficio o servizio, il possesso di denaro o cose mobili altrui, li destini ad uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge, in virtù dei quali non residuino margini di discrezionalità e, intenzionalmente, procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

h) Peculato mediante profitto dell'altrui errore (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

i) Art. 317 c.p. Concussione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere a lui o ad un terzo denaro o altra utilità.

Detta ipotesi di reato comporta da parte dell'agente un comportamento di costrizione nei confronti del privato che quindi è la vittima del reato in esame.

Inizialmente, detta fattispecie di reato era riferibile soltanto alla figura del pubblico ufficiale. Oggi, a seguito dell'introduzione della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, il reato di concussione può essere commesso anche dall'incaricato di pubblico servizio.

j) Artt. 318, 319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio, 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Questo reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità o ne accetti la promessa per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi o in un atto, comunque, dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza) o in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione per costrizione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Il [D.lgs. 231/2001](#), all'art. 25, prevede che ai fini di una responsabilità dell'ente rilevi anche la corruzione nei modi previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. qualora commessi dall'incaricato di pubblico servizio.

k) 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Detta norma si riferisce alle condotte di cui agli articoli precedenti (artt. 318 e 319 c.p.) qualora il comportamento illecito sia commesso per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

l) 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Nei casi previsti, chi dà o promette denaro o utilità, è punito in concorso con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 190/2012 al titolo secondo del libro secondo del Codice penale, con riferimento ai reati di concussione e corruzione e, in particolare, al

rapporto tra i reati di cui agli artt. 317 e 319 *quater* c.p., le ipotesi di responsabilità della società o degli enti, anche non dotati di personalità giuridica, per illecito amministrativo derivante da reato, appaiono amplificate con specifico riferimento all'ipotesi di reato di concussione per induzione di cui all'art. 319 *quater* c.p..

Mentre nella previsione di cui all'art. 317 c.p. (concussione per costrizione), il privato è vittima della concussione, lo "spacchettamento" della fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p. determina l'introduzione di una seconda figura di concussione o, secondo altra e diversa tesi, una nuova fattispecie di corruzione attenuata dall'induzione nella quale il privato concorre con il [Pubblico Ufficiale](#) o con [l'Incaricato di pubblico servizio](#) nella realizzazione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Dunque, l'ente non è più vittima del reato, bensì concorrente con il [pubblico ufficiale](#) nella commissione dello stesso. Le caratteristiche costitutive che diversificano dalla concussione per costrizione la nuova figura di concussione appaiono essere:

A) una pressione psicologica più blanda rispetto all'ipotesi costrittiva lasciando, dunque, il privato libero di autodeterminarsi nella condotta da tenere;

B) mancata resistenza da parte dell'autore del reato presupposto finalizzata all'ottenimento di un vantaggio ingiusto - nel caso che ci interessa un vantaggio ingiusto per l'ente - (ad esempio l'eliminazione di una sanzione fiscale da applicarsi legittimamente).

L'odierna normativa di cui all'art. 319 *quater* c.p., che profila il privato quale concorrente nel reato di concussione per induzione, rispetto alle previsioni normative anteriori alla legge 190/2012 in cui il privato e, dunque, l'ente potevano solamente essere vittime del reato di concussione, è più sfavorevole e, perciò, non può operare in via retroattiva *ex art. 25 comma II Cost. e 2 c.p.*

m) Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il [pubblico ufficiale](#) o [l'incaricato di pubblico servizio](#) rifiuti l'offerta illecitamente avanzata.

In tali casi, scatta comunque la responsabilità dell'ente di appartenenza del privato che ha tentato di corrompere il soggetto dotato di qualifica pubblicistica.

n) Art. 322 *bis* c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

L'art. 322 *bis* c.p. ha esteso la punibilità degli atti di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione compiuti nelle relazioni con funzionari delle Comunità Europee o di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di stati stranieri.

Le considerazioni svolte in precedenza, e i relativi esempi di comportamenti che potrebbero far scattare la responsabilità di [Albarella](#), valgono in modo identico per i casi in cui il soggetto pubblico non appartenga alla [Pubblica Amministrazione](#) italiana, bensì a quella comunitaria o di uno stato estero.

o) Art. 346 *bis* c.p., Traffico di influenze illecite

Tale reato ha subito un'importante rivisitazione normativa, attuata tramite la legge 9 gennaio 2019, n. 3 e, successivamente, ad opera della legge n. 114/2024. La fattispecie può

dirsi consumata – al di fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione previsti e puniti dagli artt. 318, 319, 319-ter – allorché un soggetto interno alla società sfrutti le proprie relazioni esistenti con un pubblico ufficiale, al fine di costringere taluno a promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale stesso, ovvero a titolo di remunerazione in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

1.6.2 Reati societari (art. 25 ter D.lgs. 231/2001)

L'attività amministrativa e contabile può concorrere nella realizzazione delle fattispecie rilevanti in parola.

Infatti, l'articolo 25 ter, comma 1, [D.lgs. 231/2001](#), inserito dall'articolo 3 del D.lgs. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal Codice civile, dispone che: “...se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano...” le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per fattispecie di reato.

Il richiamo dei reati societari così operato determina effetti rilevanti in tema di definizione delle fattispecie di reato imputabili agli enti, ai sensi del [D.lgs. 231/2001](#), poiché:

- alcuni reati, come più avanti si preciserà, ben difficilmente possono essere “*commessi nell'interesse della società*”;
- altre fattispecie sono “caricate” di ulteriori elementi descrittivi che limitano le ipotesi di responsabilità amministrativa configurabili in capo agli enti, elencando quali soggetti attivi dei reati societari: amministratori, direttori generali o dirigenti preposti, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza. È, dunque, ristretta l'applicabilità di talune fattispecie (i.e. per i reati comuni) e, in alcuni casi, perfino esclusa (basti pensare alle ipotesi di reati propri di soggetti diversi da quelli ricordati).

Per comodità, i reati societari possono essere suddivisi nelle seguenti tre categorie, sulla base, in particolare, dell'interesse protetto dalle norme:

Le falsità³

- artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c. False comunicazioni sociali.
- art. 27 D.lgs. 39/2010 (ex art. 2624 c.c.) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione (concorso in).

La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

³ Si dà conto delle incertezze circa l'applicabilità del reato c.d. di “falso in prospetto”. La legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha abrogato la precedente fattispecie di cui all'art. 2623 c.c. e contestualmente ha inserito il reato di “falso in prospetto” all'interno del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 173 bis). In seguito alla citata traslazione, per parte della dottrina, il reato in questione non sarebbe più considerabile quale illecito presupposto alla responsabilità amministrativa degli enti. Per altri, prudenzialmente, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/01; le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamati dall'abrogato art. 2623 c.c. possono, peraltro, ora assumere rilevanza quali “false comunicazioni sociali” di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., qualora ne ricorrano tutti i presupposti richiesti da tali articoli. In ogni caso, i presidi proposti nel modello per gli artt. 2621 e 2622 c.c. valgono altresì per il reato in questione.

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante.
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori.
- art. 2629 *bis* c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

Altri illeciti

- art. 29 D.lgs. 39/2010 (ex art. 2625 c.c. Impedito controllo).
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati.
- Art. 2635 *bis* c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.
- art. 2635 *ter* c.c. Pene Accessorie.
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.
- art. 2637 c.c. Aggiotaggio.
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- art. 54 D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

I reati di cui trattasi, per la cui analitica descrizione si rinvia all'[Elenco Reati](#) (documento allegato e parte integrante del presente Modello), sono rilevanti per [Albarella](#).

In particolare, i reati *ex artt.* 2621, 2621 *bis* c.c. e 2635 c.c. presentano un rischio di indice commissione medio.

Le altre fattispecie di reato societario presentano un indice di rischio basso, residuo o teorico. I risultati della predetta mappatura dei rischi sono riassunti nella tabella di [Risk Analysis](#) allegata al presente [Modello](#).

Assumono rilievo, in particolare:

Alcune brevi note devono essere spese per il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato) che ha riformulato il reato di corruzione tra privati *ex art.* 2635 c.c.

Detto Decreto, inoltre, ha introdotto il reato di istigazione alla corruzione *ex art.* 2635 *bis* c.c.: *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.* Detta norma, la cui condotta oggettiva richiama quella di cui all'art. 2635 c.c. riguarda i casi di "sollecitazione non accolta" e di "offerta non accettata". Il D.lgs. n. 38/2017 ha, inoltre, introdotto un articolo relativo alle pene accessorie (art. 2635 *ter* c.p.) che di seguito si riporta: *"La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi*

sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma". Il D.lgs. 38/2017 ha comportato una modifica dell'art. 25 *ter*, comma 1, lettera s-bis) del D.lgs. 231/2001 in relazione alle sanzioni per l'ente nel caso di commessi reati di cui agli artt. 2635 c.c. e 2635 *bis* c.c., prevedendo nel caso di corruzione tra privati la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (prima da 200 a 400 quote) nei casi di istigazione alla corruzione *ex* art. 2635 *bis* c.c. la sanzione da duecento a quattrocento quote. Per suddette ipotesi di reato sono previste anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto.

Da ultimo, il D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 ha modificato l'art. 25 *ter* del D.lgs. 231/01, inserendo il nuovo reato presupposto di "*False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare*", punito con la sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote.

I reati ricompresi nella categoria esaminata – per la cui analitica descrizione si rinvia all'Elenco Reati, documento allegato e parte integrante del presente Modello – sono connotati da un indice di rischio medio in Albarella correlato all'ordinario rischio caratterizzante la gestione delle comunicazioni sociali, della loro corretta predisposizione e trasparente diffusione, nonché ai rischi correlati alla possibile verifica di fatti di corruzione tra privati. Si ribadisce che l'indice di rischio di commissione di tutti i reati societari è determinato, per ciascuna funzione aziendale, nella Tabella di *Risk Analysis*, allegata al presente Modello.

- **Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali**
- **Art 2621 *bis* c.c. - Fatti di lieve entità**

La presente fattispecie di reato si perfeziona tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, idonei ad indurre in errore i destinatari della comunicazione afferente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; e ciò con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico. È, altresì, penalmente rilevante l'omissione della condivisione di informazioni sulla situazione economico-patrimoniale la cui comunicazione sia imposta dalla legge, purché detta omissione sia fondata sul medesimo proposito criminoso di carattere ingannatorio.

Congiuntamente ai suddetti requisiti, affinché il reato ivi esaminato possa dirsi consumato, debbono naturalmente ricorrere anche le seguenti condizioni:

- la condotta deve essere posta in essere dall'autore, persona fisica, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- è necessario che sussista l'intenzione di ingannare i soci o qualsivoglia destinatario delle comunicazioni sociali che sia interessato ad ottenere una rappresentazione chiara e trasparente delle condizioni economico-patrimoniali dell'ente;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

Si noti che, ai fini definitivi:

- per “bilanci” si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato (ove presente), il bilancio straordinario, il bilancio di sostenibilità (ove la società sia obbligata a predisporlo ai sensi di legge);
- per “relazioni” si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- per “altre comunicazioni sociali” devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, comprese quelle dovute e dirette al mercato;
- la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Si precisa che l’articolo 25 *ter* del Decreto ha subito una revisione normativa a seguito dell’introduzione della L. 69/2015. In particolare, la novella ha modificato la prima parte della disposizione, come di seguito specificato:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 del Codice civile, la sanzione pecuniaria va da duecento a quattrocento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 *bis* del Codice civile, la sanzione pecuniaria va da cento a duecento quote;
- c) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2622 del Codice civile, la sanzione pecuniaria va da quattrocento a seicento quote;
- d) abrogato.

Esempio di condotta rilevante: l’Amministratore Delegato iscrive in bilancio un ammontare di crediti superiore rispetto a quelli effettivamente vantati dalla Società, al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l’assunzione di provvedimenti sul capitale sociale, ovvero allo scopo di ingenerare un falso affidamento del mercato e degli investitori rispetto alla solidità economico-patrimoniale dell’ente.

- Art. 27 D.lgs. 39/2010 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, così come l’abrogato art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

Il reato consiste in false attestazioni o occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. In forza dell’effetto operato dal richiamo dei reati societari da parte dell’articolo 25 *ter* [D.lgs. 231/2001](#) (inteso in senso prudenziale, come anzidetto), trattandosi di un reato proprio di un soggetto diverso da quelli per i quali è configurabile la responsabilità in capo all’ente, deve escludersi o confinarsi all’ipotesi residuale di concorso eventuale (ai sensi dell’articolo 110 c.p.), da parte dei soggetti qualificati dallo stesso comma 1 dell’articolo 25 *ter*: amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza.

Detta fattispecie di reato non risulta applicabile in [Albarella](#) in quanto non risulta soggetta a controlli da parte di autorità.

- Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di effettuarli. Si noti che trattasi di reato proprio degli amministratori.

Si fa presente che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità decorre dal momento in cui il capitale viene intaccato;
- la liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società;
- per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci;
- sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

Sebbene sia arduo configurare la responsabilità amministrativa dell'ente per questa fattispecie di reato poiché è difficile configurare anche solo astrattamente un interesse della stessa Società atteso che ne è vittima la maggioranza dei soci, conservano rilevanza le condotte delittuose sanzionate dalla presente fattispecie di reato in forza dell'estensione ai gruppi societari dell'applicabilità delle norme in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

- Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

- Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che il reato è estinto se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

La fattispecie in esame assume rilievo per la società solo per la parte riguardante l'astratta ipotesi di acquisto di quote della controllante.

Anche tale ipotesi di reato può essere commessa solamente da soggetti dotati della qualifica soggettiva di amministratore di società.

- Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Articolo non applicabile ad [Albarella](#) non rientrando la società nei casi previsti dalla norma, ossia non essendo una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.lgs. n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

- Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

È opportuno ricordare che:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

- Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Il reato presuppone che l'ente si trovi in fase di liquidazione. Allo stato, dunque, essendo [Albarella](#) in ipotesi di continuità aziendale, questa fattispecie non risulta applicabile.

In sintesi, dunque, si tratta di un reato proprio dei liquidatori che pertanto non ha rilevanza nell'ambito del presente [Modello](#).

- **Art. 29 D.lgs. 39/2010 Impedito controllo, già art. 2625 c.c. Impedito controllo** - Queste ipotesi di reato, qui richiamate in via prudenziale come sopra ricordato, che sanzionano le condotte di impedito controllo nei confronti di soci, organi sociali e società di revisione, configurano un c.d. *“reato proprio”*, che può cioè essere commesso solamente da soggetti dotati di una determinata qualifica soggettiva indicata dalla norma incriminatrice. In questo caso si tratta della qualifica di amministratore della società (ai sensi dell’art. 2380 *bis* c.c.).

Specificamente consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri artifici idonei, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- il *modus operandi* degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- accanto all’impedimento è rilevante anche il solo ostacolo;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

- **Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati**

Detta fattispecie di reato è stata di recente oggetto di modifica da parte del Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

Nell’originaria formulazione il reato si realizzava *qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionano nocumento alla società.*

Inoltre, proseguiva la norma, *la pena consiste nella reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma del citato articolo.*

Oggi il reato in parola ha subito diverse rilevanti modifiche in quanto in primo luogo la ricezione di denaro o altra utilità può essere richiesta dai soggetti richiamati dalla fattispecie incriminatrice **di società o enti privati** anche **per interposta persona**.

E così:

- a) il primo comma è stato sostituito dal seguente: «*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, **di società o enti privati** che, **anche per interposta persona**, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*»;
- b) il terzo comma è stato sostituito dal seguente: «*Chi, **anche per interposta persona**, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma,*

è punito con le pene ivi previste.»;

Infine il sesto comma della norma in esame è stato così modificato:

c) le parole: «utilità date o promesse» sono sostituite dalle seguenti: «**utilità date, promesse o offerte**».

Sul versante delle condotte, nel primo comma dell'art. 2635, fa il suo ingresso – accanto alla ricezione e all'accettazione della promessa, la sollecitazione; cui fa da pendant, nel terzo comma, l'offerta.

Esempio: il responsabile commerciale della Società consegna denaro al responsabile dell'ufficio acquisti della società cliente per propiziare la conclusione di nuovi contratti di fornitura.

- Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

La norma in esame rappresenta una nuova fattispecie incriminatrice, anch'essa introdotta dal Decreto Legislativo n. 38 del 15 marzo 2017, al cui testo si rinvia all'[Elenco Reati](#), parte integrante del presente [Modello](#).

Detta norma, la cui condotta oggettiva richiama quella di cui all'art. 2635 c.c. riguarda i casi di “sollecitazione non accolta” e di “offerta non accettata”.

- Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La disposizione, in altre parole, punisce chi determini, con atti simulati o fraudolenti, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Soggetti attivi non sono soltanto gli amministratori, trattandosi di reato comune, ma nella sostanza si può ipotizzare che soltanto i soci (evidentemente di relativo peso) possano essere ulteriori soggetti attivi del reato.

Per quel che riguarda la forma della condotta, sono considerati “atti simulati o fraudolenti”, inidonei a configurare il delitto in esame, ad esempio, l'impiego di azioni o quote non collocate oppure l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome.

Per la configurabilità del reato è necessario, inoltre, che tale condotta abbia determinato in concreto “la maggioranza in assemblea”.

Esempio: l'Amministratore predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su una specifica questione. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determina, pertanto, la volontà dell'assemblea in sede di delibera.

- Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi societari.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, la stessa sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- per altri artifici si intende qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi.

Dall'analisi dei rischi è emerso un rischio esclusivamente teorico di commissione del reato di cui sopra, ciò in considerazione della natura dell'attività svolta da [Albarella](#).

- Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la medesima situazione. La figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali (Consob, Banca d'Italia, Isvap).

Poiché [Albarella](#) non è sottoposta per legge alla vigilanza di tali Autorità o tenuta ad obblighi nei loro confronti, non è configurabile, neppure solo astrattamente, il reato in esame in capo ad essa.

1.6.3 Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 *quinquies* D.lgs. 231/2001 e L. 199/2016)

La presente sezione di Parte Speciale si concentra sulla analisi dell'unica fattispecie contenuta nell'art. 25 *quinquies* ad essere stata considerata particolarmente sensibile al rischio di commissione per la Società. Ossia quella prevista e punita dall'art. 603-bis c.p.

Tale fattispecie è stata riformata ad opera della Legge n. 199/2016, che ha provveduto a riformularne il dettato normativo. Con detta legge, il Legislatore mirava a contrastare il fenomeno del c.d. caporalato ("*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*").

Il delitto di "*intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" (art. 603-bis c.p.), prevede la pena

della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Atteso che l'art. 603 *bis* c.p. profila in via specifica le condotte rilevanti, le quali assumono la qualifica di "indici di sfruttamento" tali da configurare il reato quivi in esame, è doveroso, nella presente sede, riportare i casi individuati dal legislatore:

- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o, comunque, sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

La norma prevede l'applicazione di un trattamento sanzionatorio aggravato qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

In astratto, tale reato potrebbe essere commesso anche nel contesto organizzativo di [Albarella, pertanto](#), si è ritenuto di vagliare accuratamente i profili di rischio e indicare nel presente Modello organizzativo le aree caratterizzate dal rischio di consumazione di tale fattispecie, nonché prevedere misure di controllo idonee a scongiurarne la verifica.

1.6.4 Focus sui Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* D.lgs. 231/2001)

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007 ha inserito all'interno del D.lgs. 231/2001 l'art. 25 *septies* (successivamente novellato dall'art. 300 del D.lgs. 81/2008), applicando una sanzione pecuniaria compresa tra le 250 e le 1000 quote in relazione ai delitti di **omicidio colposo** (589 c.p.) e **lesioni personali colpose** (590, comma 3, c.p.)⁴ commessi **con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**.

Si tratta dei comuni delitti di omicidio colposo, art. 589 c.p. e lesioni personali colpose, art. 590 c.p., le cui fattispecie di reato sono descritte nel relativo documento "*Elenco Reati*". Per assumere rilevanza ai fini del D.lgs. 231/2001, la morte o le lesioni del lavoratore devono

⁴ La misura della quota è fissata dalla legge in un importo che va da un minimo di € 258 a un massimo di € 1549, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali della società (*cfr.* artt. 10 e 11 D.lgs. 231/2001).

essersi verificate (o trovare la loro causa) nello svolgimento di una mansione lavorativa o, comunque, in occasione di attività connesse o funzionali allo svolgimento del proprio incarico lavorativo, oltre che nell'interesse o vantaggio della società.

Da quanto sopra illustrato, ne consegue che la società sia tenuta al rispetto di una vastissima gamma di disposizioni, legislative e regolamentari, poste a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori, tra cui, *in primis*, il già citato Testo Unico della Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008, aggiornato dal D.lgs. 106/2009) e, nelle parti non abrogate dal medesimo, il d.p.r. 547/1955, il d.p.r. 303/1956, il d.p.r. 164/1956 ed il D.lgs. 626/1994, successivamente modificato e integrato dal D.lgs. 242/1996.

In relazione al delitto di cui all'art. 589 del Codice penale (omicidio colposo), è bene specificare che, per quanto attiene alla responsabilità da reato degli enti, lo stesso può assurgere a due differenti livelli di gravità, disciplinati, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'art. 25 *septies*. Anzitutto, secondo quanto disposto dal comma 1, qualora l'illecito presupposto sia stato commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica all'ente una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Questa è, naturalmente, l'ipotesi di maggior gravità. Tuttavia, questa particolare fattispecie trova applicazione solo in casi particolari, ove la negligenza e l'imperizia organizzativa si manifestino in contesti caratterizzati da profili di rischio particolarmente significativi. Infatti, la sua applicazione, infatti, è circoscritta alle sole aziende in capo alle quali risulta obbligatoria l'istituzione di un servizio di prevenzione e protezione, indicate dall'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f), g) del D.lgs. 81/2008, e quindi alle seguenti ipotesi:

- lett. a) aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto. Si tratta di aziende i cui stabilimenti contengano sostanze definite come "pericolose";
- lett. b) nelle centrali termoelettriche;
- lett. c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7 (impianti nucleari), 28 e 33 (rifiuti radioattivi) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- lett. d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- lett. f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- lett. g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d) (agenti biologici passibili di provocare malattie gravi), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto.
- attività disciplinate dal Titolo IV del D.lgs. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Diversamente, se l'illecito presupposto di omicidio colposo dovesse verificarsi in un contesto non rispondente ai summenzionati requisiti specifici, ma comunque in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, trova applicazione il comma secondo dell'art. 25 *septies*. In tale ultima ipotesi, caratterizzata da minore gravità rispetto alla precedente, la sanzione a carico dell'ente va da 250 a 500 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano, in ambedue i

casi, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Per quanto attiene, invece, al trattamento sanzionatorio di cui all'art. 590 c.p., la sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 25-septies del Decreto prevede una pena pecuniaria non superiore alle 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui all'art. 590, terzo comma, del codice penale si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi.

In ogni caso, la responsabilità della società per la morte o le lesioni del lavoratore potrà essere ritenuta sussistente solo in presenza di un "interesse" o di un "vantaggio" dell'ente, come detto, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/2001. Peraltro, secondo uno sviluppo interpretativo, relativamente a tali fattispecie di reato di natura colposa, "l'interesse" o "il vantaggio" potrà essere integrato, ad esempio, da un minor costo sostenuto in fase di attuazione della normativa antinfortunistica, piuttosto che da una maggiore produttività del lavoro o da una più semplice gestione dello stesso permessa o agevolata dall'inosservanza delle norme cautelari⁵. È quindi da condannare severamente ogni decisione espressamente mirata a favorire un risparmio di spesa in capo all'ente, se assunta a discapito della tutela della sicurezza del personale operante nel contesto organizzativo aziendale.

Questa categoria di reati, come sopra anticipato, risulta a rischio di commissione in [Albarella](#). Il relativo indice di rischio di commissione è determinato nelle tabelle di analisi dei rischi (*Risk Analysis*), allegata al presente [Modello](#), redatta secondo la metodologia parimenti allegata al presente modello.

1.6.5 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001)

La presente Sezione della Parte Speciale è dedicata alla categoria di reato presupposto dedicata ai reati di impiego di personale privo del regolare permesso di soggiorno, sanzionata ad opera dell'art. 25 *duodecies* del D.lgs. 231/2001.

Il D.lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato il novero dei Reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.lgs. 231/01 l'art. 25 *duodecies*. Tale norma, in vigore dal 9 agosto 2012 e rubricata "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*", ha sancito espressamente che, in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 *bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si debba applicare all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite massimo di 150.000,00 euro.

Tale enunciato rimanda espressamente al già menzionato Testo Unico delle disposizioni

⁵ Sul punto si cita la sentenza: 14 giugno 2016 (ud. 20 aprile 2016) n. 24697 - sentenza - Corte di Cassazione - sezione IV penale - lesioni personali e omicidio colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - agli effetti dell'art. 25 *septies* del d.lgs. 231/2001 l'interesse e/o il vantaggio vanno letti come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale - nei reati colposi d'evento il finalismo della condotta previsto dall'articolo 5 del D.lgs. 231/2001 è compatibile con la non volontarietà dell'evento lesivo sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest'ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all'interesse dell'ente o sia stata finalizzata all'ottenimento di un vantaggio per l'ente medesimo.

concernenti la disciplina dell'immigrazione e, in specie, all'art. 22, relativo al "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato", che al comma 12 statuisce: *"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato"*.

La responsabilità dell'ente, tuttavia, è configurabile solo qualora sia integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 22 comma 12 *bis* del D.lgs. 286/98, e cioè se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro) in numero superiore a tre, o minori in età non lavorativa, ovvero esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

È successivamente entrata in vigore la Legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha apportato importanti modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.lgs. n. 159/2011).

La legge ha introdotto, altresì, sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente collettivo in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Più precisamente, la riforma ha aggiunto tre commi all'art 25 *duodecies* D.lgs. 231/2001 (la cui rubrica non è stata, invece, modificata ed ha proseguito a riferirsi soltanto all'impiego di stranieri il cui soggiorno sia irregolare):

- comma 1-*bis*: sanzione pecuniaria a carico dell'ente compresa tra 400 e 1000 quote in relazione ai delitti di cui ai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* dell'art. 12 del D.lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione).

Trattasi di una fattispecie che punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del T.U., promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

- comma 1-*ter*: sanzione pecuniaria a carico dell'ente compresa tra 100 e 200 quote in relazione al delitto di cui al comma 5 dell'art. 12 del T.U. Immigrazione.

Trattasi di reato che punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico.

- comma 1-*quater*: sanzioni interdittive *ex art. 9 comma 2* a carico dell'ente per una durata non inferiore ad un anno in caso di condanna per i (soli) nuovi delitti indicati nei commi precedenti.

Deve essere, tuttavia, segnalato che la responsabilità dell'ente in relazione agli stessi delitti – se caratterizzati dalla transnazionalità – è già prevista dalla Legge 146 del 2006, art. 10 (commi 7 e 8), i quali non risultano abrogati dalla legge in commento.

In altri termini, permarranno in vigore due diverse disposizioni che prevedono la responsabilità dell'ente in relazione alle condotte di traffico di migranti: l'art. 25 *duodecies* e l'art. 10, commi 7 e 8 della legge 146.

In ogni caso, rispetto alla realtà operativa di [Albarella](#), è emersa la presenza del rischio di reato solo con riguardo alla fattispecie di impiego di lavoratori irregolari. Sicché, la presente Parte Speciale ha definito procedure e protocolli mirati a prevenirne la verifica.

1.6.6 Focus Reati ambientali (art. 25 *undecies* D.lgs. 231/2001)

Il comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 121 del 7 luglio 2011, dando attuazione alla direttiva 2008/99 CE ⁶, ha introdotto nel [D.lgs. 231/2001](#) l'art. 25-*undecies*, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. reati ambientali.

L'Unione Europea, di seguito anche solo "U.E.", quindi ha posto attenzione agli illeciti in ambito ambientale i cui effetti, come noto, si possono propagare oltre i limiti territoriali di ciascun Stato membro.

Lo Stato italiano pertanto in osservanza di quanto statuito a livello comunitario ha quindi previsto nell'ambito della responsabilità penale dell'ente ex [D.lgs. 231/2001](#) anche i c.d. reati ambientali, già previsti dal [Codice dell'Ambiente](#), alcuni concepiti come reati di danno e reati di pericolo concreto altri come reati che vanno a punire condotte che di per sé sono astrattamente idonee a creare un pericolo o un danno all'ambiente (e, di conseguenza, all'uomo) o che, di per sé, sono astrattamente idonee a determinare una compromissione più o meno rimediabile.

La legislazione italiana si è quindi di fatto spinta oltre il dettame normativo previsto a livello europeo, comprendendo appunto quelle condotte solo per natura idonee, in astratto, ad arrecare pregiudizio all'ambiente. Sono stati, altresì, previsti anche reati più propriamente formali consistenti nell'assenza di licenze ed autorizzazioni per lo svolgimento di determinate attività.

Questo articolo è entrato in vigore il 16 agosto 2011 e quanto previsto, in applicazione dei principi di legalità e di irretroattività di cui all'art. 2 del [D.lgs. 231/2001](#), vale per i reati ambientali inseriti nel nuovo art. 25-*undecies* qualora commessi a partire da tale data, ovvero, se trattasi di reati ambientali a carattere permanente, ove la permanenza sia iniziata prima del 16 agosto 2011, ma si sia protratta successivamente (es. omessa bonifica di siti contaminati).

Gli illeciti ambientali in prevalenza sono punibili indipendentemente dal grado di colpa con cui sono commessi, anche se l'agente ha agito per semplice imprudenza o imperizia.

Una simile estensione dell'area del penalmente rilevante si riflette in punto di responsabilità da reato degli enti.

I modelli organizzativi, infatti, per aspirare al riconoscimento di efficacia esimente, qualora si verificano reati ambientali, devono contemplare misure idonee ad evitare la commissione di un illecito anche solo per negligenza o imprudenza.

⁶ Direttiva che ha imposto agli Stati Membri di approntare sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive in relazione a condotte, offensive per l'ambiente, imputabili a persone fisiche o giuridiche, idonee a provocare danni alla salute delle persone ovvero un significativo deterioramento della qualità dell'aria, del suolo, delle acque o della fauna o della flora. Con riguardo a tali ipotesi si richiede agli Stati Membri di prevedere anche la responsabilità delle persone giuridiche, quando gli illeciti vengono commessi con dolo o grave negligenza.

Dopodiché, deve essere segnalato che il Decreto-legge n. 136/2013 ha introdotto nel Testo Unico Ambientale il delitto di combustione illecita di rifiuti (art. 256 *bis*), che sanziona la persona fisica titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata, anche per l'omessa vigilanza sull'operato degli autori del delitto riconducibili all'impresa. In tal caso, a carico dell'ente sono applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 del Decreto 231, mentre non è prevista una sanzione per l'ente.

Da ultimo, con la Legge n. 68/2015 sono stati introdotti nel Codice penale nuovi Reati ambientali, c.d. ecoreati, che sono stati altresì richiamati dal D.lgs. 231/2001. Per la prima volta, il legislatore provvede a sanzionare illeciti di natura ambientale nella forma del delitto, anziché della contravvenzione. Vengono quindi inaspriti i trattamenti sanzionatori ed estesi i profili di rilevanza anche in termini di responsabilità da reato degli enti *ex* D.lgs. 231/01.

Merita una menzione la Direttiva (UE) 2024/1203, approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la quale sostituisce previgenti Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. Gli Stati membri saranno chiamati a adottare disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale Direttiva entro il 21 maggio 2026. Ciò comporta che, anche l'Italia, introdurrà nuove importanti disposizioni mirate alla definizione di reati ambientali e delle afferenti sanzioni, al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente, nonché per implementare misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e per favorire un'applicazione efficace del diritto ambientale dell'Unione.

Per una puntuale ricostruzione dell'elenco dei comportamenti che, ai sensi dell'art. 25 *undecies* (Reati ambientali), possono determinare una responsabilità da reato in capo all'ente, si rinvia al documento "*Elenco Reati*" allegato al presente Modello.

La presente categoria di reati, come si è sopra anticipato, risulta a rischio di commissione nel contesto operativo di Albarella. Il relativo indice di rischio di commissione è determinato nella tabella di analisi dei rischi (*Risk Analysis*) allegata al presente Modello. La Società ha inteso dedicare una sezione della Parte Speciale alla disciplina di specifici principi preventivi ed operativi, anche allo scopo di sensibilizzare il personale, apicale e non, al tema del rispetto della disciplina ambientale, e arrestare alla radice ogni possibile proliferazione di prassi contrarie alle procedure adottate in tale ambito.

1.6.7 Reati tributari (art. 25 *quinqüiesdecies* D.lgs. 231 / 2001)

Tramite la conversione del decreto fiscale avvenuta con la Legge 157/2019 è stato introdotto l'art. 25 *quinqüiesdecies* nel D.lgs. n. 231 del 2001 così includendo nell'elenco dei reati rilevanti alcuni reati tributari previsti dal D.lgs. n. 74 del 2000 (2, 3, 8, 10 e 11 D.lgs. n. 74/2000). L'elenco dei reati tributari rilevanti ai sensi della responsabilità degli enti è stato successivamente ampliato, e ciò per effetto dell'attuazione della Direttiva UE 2017/1371, attraverso il D.lgs. n. 75/2020.

Rientrano pertanto, ad oggi, tra tali fattispecie:

- art. 2 comma 1 per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti riferiti ad operazioni inesistenti per un importo superiore ad € 100.000,00 riferito allo stesso esercizio fiscale;
- art. 2 comma 2-bis per la medesima condotta di cui al comma 1 per la quale sia-no indicati nella dichiarazione importi passivi fittizi per un importo inferiore ad € 100.000,00 riferito allo stesso esercizio fiscale;
- art. 3 riferito per la dichiarazione fraudolenta mediante operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero con l'ausilio di documenti falsi o di altri strumenti fraudolenti che possano ostacolare l'accertamento e/o indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- art. 4 per la dichiarazione infedele (in danno degli interessi finanziari dell'UE);
- art. 5 per l'omessa dichiarazione (in danno degli interessi finanziari dell'UE);
- art. 8 per l'emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti;
- art. 10 per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili;
- art. 10-quater per l'indebita compensazione (in danno degli interessi finanziari dell'UE);
- art. 11 per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, Albarella ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato, di cui viene riportato il testo integrale, oltre ad una breve esposizione delle principali possibili modalità di attuazione dei suddetti reati.

(i) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, comma 1 e comma 2-bis)

"E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi".

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Il reato punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA), indica nelle relative dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi utilizzando fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

L'inesistenza delle operazioni può essere totale o parziale e può essere di tipo oggettivo o soggettivo. Sono inesistenti, quindi, non solo le operazioni del tutto mai poste in essere, ma anche quelle diverse in qualità e quantità e quelle poste in essere in favore di un soggetto diverso da quello che le sta utilizzando per fini dichiarativi.

Il reato si consuma con la presentazione delle dichiarazione fiscale che contiene elementi passivi inesistenti sulla base delle false fatture.

(ii) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate

oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".

Questa ipotesi di reato sussiste quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengono indicati nelle relative dichiarazioni attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi, crediti e ritenute fittizie. Il reato deve essere commesso compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. La mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali non costituiscono mezzi fraudolenti. Inoltre, fra i mezzi fraudolenti sono espressamente escluse le fatture false di cui all'art. 2. Perché sussista il reato, quindi, è necessaria una condotta connotata dall'uso di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile e l'idoneità deve essere valutata in concreto.

(iii) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1, comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 -bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Questo reato è l'altra faccia della medaglia del reato previsto dall'art. 2 e punisce chi emette le fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il soggetto che emette la fattura per un'operazione totalmente, parzialmente, oggettivamente o soggettivamente inesistente, non è punito a titolo di concorso con chi

utilizza la fattura stessa nelle proprie dichiarazioni, ma è perseguito autonomamente. Inoltre, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente che la fattura falsa sia emessa, essendo irrilevante l'effettivo uso da parte del ricevente nelle proprie dichiarazioni fiscali. La nozione di "altri documenti" va intesa come riferita a tutti i documenti a cui le norme tributarie attribuiscono valore probatorio di fatture, destinati ad attestare fatti aventi rilevanza fiscale.

(iv) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Il reato punisce la distruzione dolosa della totalità o anche solo di parte delle scritture contabili della società, finalizzata a conseguire l'evasione di imposta diretta o sul valore aggiunto, ovvero a consentire a terzi l'evasione. L'oggetto materiale della condotta può consistere nelle scritture contabili o in altri documenti la cui conservazione sia prevista come obbligatoria dalla legge. La condotta deve rivelarsi idonea a impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari dell'impresa. La sanzione prevista a carico dell'ente può ammontare fino ad un massimo di quattrocento quote.

(v) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)

“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

La norma sanziona la condotta di chi compia atti dispositivi fraudolenti e di alienazione simulata di beni propri o altrui, al fine di ostacolare la riscossione erariale. È altresì sanzionata la condotta di chi esponga documentazione falsa al fine di ottenere un trattamento vantaggioso in sede di transazione fiscale. Ambedue le condotte prevedono sanzioni più gravose allorché vengano superate determinate soglie valoriali.

Sezione II - ANALISI DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AL D. LGS. 231/2001

2.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti che possono essere posti in essere dai Destinatari del presente [Modello](#).

Obiettivo di questa prima parte del paragrafo è indicare i presidi minimi dell'organizzazione aziendale volti a prevenire la commissione di ogni [Reato](#) presupposto ai sensi del D.lgs. 231/01 e, più in generale, di ogni condotta contraria ai principi di cui al presente [Modello](#) organizzativo.

A tale fine, tutti i [Destinatari](#) del presente [Modello](#) adottano regole di condotta conformi a quanto prescritto dal [Codice etico](#) e dal [Modello](#), onde prevenire il verificarsi di condotte illecite o negligenti dalle quali possa conseguire una responsabilità penale-amministrativa della [Società](#).

Nello specifico, il presente paragrafo ha lo scopo di:

a) indicare i **principi procedurali** che tutti i [Destinatari](#) del presente [Modello](#) sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del [Modello](#);

b) fornire all'[Organismo di Vigilanza](#) ed ai [Responsabili delle funzioni aziendali](#), i principi cui devono ispirarsi gli strumenti esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Le procedure di dettaglio, frutto dell'implementazione nelle operazioni quotidiane e delle altre attività svolte nella [Società](#), sono definite nei protocolli operativi e regolamenti interni adottati ad implementazione dei presidi indicati in questa parte del [Modello](#).

Con riferimento alle aree di attività sensibili al rischio di [Reati](#), la [Società](#) ha individuato i seguenti principi cardine (derivanti anche dal [Codice Etico](#)), che regolando tali attività rappresentano gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della [Società](#) e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione al contrasto di eventuali condotte illecite:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su di un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni ed i compiti attribuiti e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- divieto di intraprendere alcuna operazione significativa senza preventiva autorizzazione;
- regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- adeguata regolamentazione procedurale delle attività aziendali cosiddette sensibili, cosicché:

- i processi operativi siano definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
- le decisioni e le scelte operative siano sempre tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e siano sempre individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;
- siano garantite modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- siano documentate le attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- esistano meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione all'accesso fisico-logico ai dati ed ai beni aziendali;
- sia sempre e comunque garantita la salubrità dei luoghi ove il personale della Società svolge la propria attività;
- sia garantita, quale interesse primario di [Albarella](#) l'integrità fisica e la sicurezza delle condizioni di lavoro per tutti i soggetti afferenti alla [Società](#);
- sia garantito il rispetto del Testo Unico Ambientale, D.lgs. 152/06, e delle altre normative, comprese le prescrizioni autorizzative destinate a disciplinare la gestione degli impianti e degli immobili afferenti alla Società;

I principi e le procedure sopra descritte sono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e sono ritenuti dalla Società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal [Decreto](#). Per tale motivo, la [Società](#) ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività aziendali, con speciale riguardo a quelle risultate, a seguito di [Risk Analysis](#), maggiormente sensibili.

I predetti principi costituiscono anche il riferimento sulla base del quale vengono redatte le procedure interne, in modo tale da costituire presidi idonei ad evitare la commissione di reati. Detti principi ispiratori debbono essere applicati anche nell'esercizio delle prassi operative consuetudinarie non normate da procedure o protocolli estesi per iscritto.

Quanto ai [Reati](#) in relazione ai quali sia una possibilità **residua** o **meramente teorica**⁷ di commissione i presidi giudicati idonei dall'organo amministrativo di [Albarella](#) sono le prescrizioni del [Codice Etico](#), che costituiscono per tutti i [Destinatari](#) del [Modello](#) lo *standard* di comportamento richiesto dalla [Società](#) nella conduzione di ogni attività.

Anche a tali categorie si applicano, in caso di adozione ed implementazione di procedure interne le regole del presente paragrafo.

Per le altre categorie di [Reati](#)⁸, rispetto alle quali sono emersi valori di rischio "medio" o superiori, si provvede di seguito ad indicare gli ulteriori e specifici protocolli, preordinati a contrastarne il rischio di commissione.

⁷ Il riferimento è ai reati indicati nell'ultima parte del paragrafo 1.4.

⁸ Ossia quelle categorie di reati richiamate dal Decreto che sono risultate nella tabella di *Risk Analysis* della Società con un indice di commissione dal basso in su.

2.1.1 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione

Aree di attività a rischio

Le attività aziendali che presentano elementi di rischio e sono da regolamentare e monitorare, ai fini della prevenzione degli illeciti contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione, nel contesto operativo di [Albarella](#), sono:

- la gestione degli adempimenti amministrativi, documentali e commerciali;
- la partecipazione a procedure di gara indetta da un soggetto pubblico (es. bando per formazione o sicurezza), ovvero la presentazione di istanze alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, etc.) di interesse aziendale (ad es. mediante la produzione di documenti falsi che attestano l'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali) e connesse all'erogazione di denaro pubblico;
- Attività aziendali che prevedono l'accesso a sistemi informativi gestiti dalla [P.A.](#) quali ad esempio:
 - a) la partecipazione a procedure di gara (es. attività finanziate), che prevedono comunque una gestione informatica;
 - b) la presentazione in via informatica alla [P.A.](#) di istanze e documentazione di supporto, al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo di interesse aziendale e connesse all'erogazione di denaro pubblico;
 - c) rapporti con soggetti della [P.A.](#) competenti in materia fiscale o previdenziale in relazione alla ipotesi di modifica in via informatica dei dati di interesse dell'azienda già trasmessi alla [P.A.](#)
- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego.

Specifiche attività a rischio diretto

- gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici quali ad esempio: contratti o convenzioni di concessione, richieste di provvedimenti amministrativi, licenze e autorizzazioni, altre comunicazioni a soggetti pubblici, concessioni demaniali marittime e terrestri;
- gestione amministrativa del personale;
- gestione contabilità e tributi (dichiarazioni fiscali e agli eventuali controlli sulla corretta tenuta delle scritture e sugli importi dei tributi);
- percezione e utilizzazione di finanziamenti agevolati concessi da [pubbliche amministrazioni](#) anche per la formazione del personale;
- gestione di *software* della [pubblica amministrazione](#);
- gestione previdenziale/assistenziale e di sicurezza del personale che comportano rapporti con l'Inail, l'Inps e l'ispettorato del lavoro nonché l'Asl;

- gestione della sicurezza nella società [Albarella](#) oltre che di prevenzione incendio;
- gestione rapporti con le Autorità Marittime e con la Capitaneria di Porto nella direzione dell'approdo turistico in concessione e gestito dalla società [Albarella](#);
- gestione rapporti con il [Garante della Privacy](#) per quel che riguarda tutti coloro che, in quanto clienti della società, vengono in contatto con la medesima;
- gestione dei rapporti con le Autorità di giustizia per tutto quel che riguarda il contenzioso giudiziario interessante la [Società](#);
- gestione rapporti con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate;
- gestione dei rapporti con la polizia di stato (DIGOS) per quel che concerne la presenza e permanenza nelle proprietà della società di persone sotto scorta;
- gestione dei rapporti con la Polizia postale per tutto quello che può interessare l'utilizzo della rete telematica, telefonica ed internet;
- gestione dei rapporti con il Corpo forestale soprattutto per quel che riguarda le proprietà delle società interessate a verde pubblico e sottoposte a tutela ambientale e la fauna ivi presente;
- gestione rapporto con le autorità di pubblica igiene, soprattutto per quel che riguarda le zone ricreative dell'Isola interessate da piscine, verde ed altre forme di intrattenimento turistico nonché per quel che riguarda il settore della ristorazione ed alberghiero (conseguenti rapporti con le Asl di competenza); ,
- rapporti contrattuali con soggetti a partecipazione pubblica.

Specifiche Aree a rischio strumentale

- amministrazione, finanza, contabilità, fiscale (attenzione particolare dovrà essere attribuita all'attività di fatturazione, in particolare passiva);
- investimenti per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e per la tutela ambientale;
- gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale;
- ricerca, selezione e gestione del personale;
- nomina di dirigenti e di membri organi sociali;
- gestione doni, omaggi e liberalità;
- gestione acquisti di beni e servizi;
- gestione affitti immobili in Isola.

Eventuali integrazioni delle indicate aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'[Organo Amministrativo](#) della [Società](#) anche su parere e proposta dell'[OdV](#), al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Procedure applicate

Per questa categoria di reati è necessario ricordare il presidio fondamentale sui rapporti con soggetti esterni all'ente: in ogni caso la [Società](#) impone contrattualmente il rispetto delle leggi e dei principi contenuti nel [Codice Etico](#) e nel [Modello Organizzativo](#) nonché nella [Policy anticorruzione](#).

Nel caso specifico dei [Fornitori](#), [Partner commerciali](#) e [Consulenti](#), la [Società](#) si avvale sempre di procedure di controllo sull'esistenza giuridica del soggetto esterno e sulle sue principali caratteristiche, finalizzata a stabilire le regole e le responsabilità delle funzioni

interne ed esternalizzate coinvolte nella procedura di inserimento dei fornitori ed in ogni variazione.

È previsto l'espresso divieto - a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, e a carico dei [Collaboratori esterni](#) e [Partner](#), tramite apposite clausole contrattuali - di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del [Decreto](#));
- 2) rispetto della *Policy* anticorruzione adottata a livello di Gruppo, che regola in via specifici rapporti con la [P.A.](#), al fine di evitare fenomeni di corruzione o comportamenti che possano potenzialmente qualificarsi come tentativi di corruzione (proposta corruttiva o istigazione alla corruzione);
- 3) vaglia tecnico ed economico e studi analitici vengono effettuati in occasione della valutazione dei bandi per l'accesso a strumenti Pubblici di supporto economico all'impresa. Ogni operazione viene accuratamente valutata tramite il supporto di società terze di consulenza e il vertice amministrativo deve esprimere il proprio consenso all'operazione in maniera chiara e adeguatamente motivata;
- 4) verifica costante circa la genuinità dei dati che confluiscono nella documentazione di avanzamento funzionale all'ottenimento di eventuali contributi, sovvenzioni o finanziamenti concessi da qualsivoglia ente di natura pubblica o afferente alla Pubblica Amministrazione, attuata dall'area interna Amministrazione Controllo e Finanza. La documentazione è altresì sottoposta al vaglio esterno, presso una Società terza di consulenza, che monitora la gestione amministrativa e documentale dei progetti. La Società prevede l'esecuzione di controlli preliminari alla esposizione in bilancio delle agevolazioni fiscali correlati ai progetti con adesione, quali l'attività di perizia affidata a consulenti tecnici terzi (ove necessario) e il controllo contabile ad opera di uno studio di professionisti in materia fiscale;
- 5) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- 6) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- 7) porre in essere qualsiasi condotta in genere di sistematico e generalizzato favoritismo di soggetti operanti nell'ambito della [PA](#).

È fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a [pubblici funzionari](#);
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della [Pubblica Amministrazione](#) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto 2;

- effettuare prestazioni in favore dei [Partner](#) che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i [Partner](#) stessi;
- riconoscere compensi in favore dei [Collaboratori](#) esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal [Codice Etico](#), ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la brand image della [Società](#). I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire licenze, concessioni, provvedimenti positivi;
- espletare una qualsiasi delle attività vietate tramite interposte persone dirette ad influenzare oppure ad assicurare un vantaggio.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- 1) nessun tipo di pagamento può esser effettuato in denaro contante o in natura;
- 2) le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, licenze e concessioni devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- 3) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'[OdV](#) eventuali situazioni di irregolarità (indicare chi svolge la funzione di controllo a seconda delle aree interessate);
- 4) nel caso in cui la comunicazione alla [Pubblica Amministrazione](#) avvenga attraverso supporti informatici, l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere

sempre individuabile (attraverso password e firma digitale) (indicare chi svolge il controllo sull'attività informatica che dovrà sempre essere individuabile)

Sono salve le eventuali procedure di maggiore tutela che si ritenesse di applicare di volta in volta.

Aree di attività a rischio particolarmente rilevante: elementi fondamentali del processo decisionale.

Di ogni operazione rientrante tra quelle particolarmente rilevanti (partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta o richiesta di finanziamenti pubblici da parte di organismi nazionali o comunitari, richieste e rinnovi di concessioni demaniali e attività di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi) occorre dare debita evidenza.

Per ogni singola operazione a rischio, dovrà essere conservata agli atti la documentazione che rende conto dell'intero sviluppo dell'operazione, comprensiva del resoconto dell'operazione contabile e monetaria ad essa riferibile. In particolare, dovrà essere riscontrabile:

- per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta:
 - invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento,
 - invio dell'offerta non vincolante,
 - invio dell'offerta vincolante,
 - altri passaggi significativi della procedura,
 - garanzie rilasciate,
 - esito della procedura,
 - conclusione dell'operazione;
- per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:
 - richiesta del finanziamento,
 - passaggi significativi della procedura,
 - esito della procedura,
 - rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;
- per le procedure se vi fossero per ottenere certificazioni di igiene pubblica, sanità, con particolare riguardo alle strutture alberghiere e ricreative quali ad esempio impianti sportivi – piscine, ecc.:

- richiesta certificazione,
- passaggi significativi della procedura,
- esito della procedura;
- per le procedure sulle richieste di concessioni demaniali marittime, terrestri e per il porto:
 - passaggi significativi della procedura,
 - esito della procedura;
- per le procedure sulle richieste di certificazione edilizia:
 - richiesta certificazione,
 - passaggi significativi della procedura,
 - esito della procedura;
- per le procedure sulle richieste di certificazioni di prevenzione incendi:
 - richiesta certificazione,
 - passaggi significativi della procedura,
 - esito della procedura;
- per le procedure sulle richieste di certificazioni e autorizzazioni per attività commerciali, turistiche e balneari:
 - richiesta certificazione,
 - passaggi significativi della procedura,
 - esito della procedura.

Le richieste e/o gli avvii delle procedure sopra indicate sono approvate e firmate da coloro cui sono attribuiti i relativi poteri nelle procure che di seguito si allegano al presente modello secondo il piano di deleghe approvate. Gli incarichi conferiti ai professionisti esterni sono approvati da coloro cui sono attribuiti i relativi poteri nelle procure. Coloro di cui alle deleghe che si allegano al modello, secondo quanto in esso previsto, hanno la responsabilità complessiva dei rapporti con la PA in materia di tutela dei dati personali, gius-lavoristici, in materia di sicurezza sul lavoro prevenzione incendi e contenzioso giudiziario e stragiudiziale.

Aree a rischio indiretto: principi generali di comportamento

È senz'altro consigliabile che il [Modello](#), nelle sue linee di attuazione concreta, preveda

ulteriori controlli su alcune aree di attività che, pur non essendo direttamente a rischio di commissione di reati contro la [Pubblica Amministrazione](#), possono tuttavia fornire l'occasione per predisporre somme di denaro o altre utilità da impiegare a scopi corruttivi.

Saranno, per esempio, opportuni alcuni controlli sull'attività di fatturazione, in particolare passiva. E' infatti necessario prevenire il rischio che questa attività possa essere volta alla formazione di risorse finanziarie occulte che possano essere impiegate per illecite dazioni a pubblici ufficiali.

Cautele particolari dovranno poi accompagnare la scelta di collaboratori, consulenti esterni e liberi professionisti, e l'assunzione del personale, nonché la nomina di Consiglieri di amministrazione, soprattutto se senza deleghe, e di membri degli altri organi sociali: anche in questi casi è opportuna l'assunzione di alcune misure volte a impedire o, comunque, a ridurre il rischio che queste attività possano dissimulare illecite attribuzioni di utilità a scopi corruttivi.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'[OdV](#) verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra e provvede a segnalare le eventuali inadempienze rispetto al mancato rispetto delle procedure ed i controlli preventivi sopra esposti. L'[OdV](#) svolge verifiche periodiche in merito ai contributi ed alle agevolazioni di fonte pubblica richiesti o conseguiti dalla Società, così come sulla documentazione afferente ad ogni altro rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

2.1.2 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati contro la pubblica amministrazione (art. 25 D.lgs. n. 231/2001).

Aree a rischio diretto

- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della [P.A.](#);
- Partecipazione a procedure di gara d'appalto ed ogni altra forma di rapporto commerciale e contrattuale con la Pubblica Amministrazione o società a partecipazione pubblica;
- Gestione di pratiche correlate alla concessione di crediti d'imposta, contributi, sovvenzioni, finanziamenti o qualsivoglia altra forma di beneficio di natura pubblica;
- Gestione del rapporto con Autorità pubbliche di controllo, quali, ad esempio, ASL, Ispettorato del Lavoro, INAIL.

Aree a rischio strumentale

- Ricerca, selezione ed assunzione del personale;
- Realizzazione di accordi di *partnership* con terzi soggetti per collaborazioni commerciali e, in generale, il ricorso ad attività di intermediazione finalizzate alla vendita di prodotti e/o servizi nei confronti dei soggetti pubblici nazionali che

prevedano rapporti con Autorità indipendenti e di vigilanza e altri organi di diritto pubblico, ovvero con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio;

- Gestione e predisposizione di offerte commerciali c.d. non standard che comportino profili di customizzazione;
- Attività di Marketing e di sponsorizzazione.

Procedure applicate

Con riguardo alla presente categoria di reati, è necessario ricordare la piena applicazione dei presidi fondamentali che regolano i rapporti con tutti i soggetti esterni all'ente ed afferenti (direttamente o indirettamente) alla Pubblica Amministrazione: in ogni caso, la Società impone contrattualmente il rispetto delle leggi e dei principi contenuti nel [Codice Etico](#) e nel presente [Modello Organizzativo](#).

Tutte le operazioni riguardanti le suindicate attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle procedure e ai regolamenti aziendali rilevanti, nonché alle regole contenute nel presente [Modello Organizzativo](#).

Il sistema di organizzazione dell'attività di [Albarella](#) deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione dei ruoli, e in particolare, per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. In tale prospettiva, deve essere sempre manifestato in modo chiaro agli esponenti della Pubblica Amministrazioni che dovessero interfacciarsi con la Società quali siano i soggetti interni che detengono specifici poteri di rappresentanza dell'ente e responsabilità.

Gli strumenti organizzativi della Società (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, Sistemi di Gestione, ecc.) sono improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità dell'assetto dei poteri e delle responsabilità all'interno e all'esterno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli aziendali, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione dei flussi di comunicazione tra i diversi livelli e le diverse funzioni della Società.

I suddetti principi di carattere generale si applicano tanto ai dipendenti quanto ai collaboratori esterni di [Albarella](#). Questi ultimi, così come tutti i fornitori, non possono ricevere compensi suscettibili di valutazione economica, se non previa presentazione di una fattura trasparente e regolarmente formalizzata, ossia che contenga documenti idonei alla determinazione analitica del compenso dovuto, sempre parametrato all'attività prestata. Si evidenzia che, per la gestione delle attività afferenti a contabilità e fatturazione, [Albarella](#) è dotata di un ufficio interno all'uopo adibito, munito di elevate competenze nel settore.

Nel caso specifico dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e suoi esponenti, la Società si premura sempre di gestire ogni interlocuzione con la partecipazione di almeno due

esponenti aziendali, al fine di prevenire la possibile verifica di atti corruttivi.

La Società prevede l'espresso **divieto** - a carico degli esponenti aziendali in via diretta, e, indirettamente, a carico dei collaboratori esterni e *partner* commerciali, di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del Decreto);
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente propiziare la verifica;
- 3) ingenerare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con un Pubblico Ufficiale, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- 4) porre in essere qualsiasi condotta in genere di sistematico od occasionale favoritismo verso soggetti operanti nell'ambito della PA (Pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio).

È fatto **divieto**, in particolare, di:

- effettuare elargizioni consistenti in denaro o in qualsivoglia altra utilità economica a pubblici funzionari;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (consulenze, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente Punto;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- avviare ed intrattenere interlocuzioni o collaborazioni con mediatori o soggetti terzi i quali professino o millantino legami e/o rapporti con Pubblici Ufficiali o altri funzionari pubblici;
- distribuire omaggi o regalie a soggetti terzi esterni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore.

I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato a consentire l'attuazione delle regolari verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;

- presentare dichiarazioni non veritiere o falsare artatamente il possesso di requisiti non soddisfatti in concreto dalla Società al fine di conseguire licenze, autorizzazioni, provvedimenti positivi di qualsivoglia natura da parte della Pubblica Amministrazione;
- espletare una qualsiasi delle attività vietate, tramite interposte persone dirette ad influenzare oppure ad assicurare un vantaggio alla Società.

Al fine di garantire il rispetto dei suesposti presidi, sono altresì applicate le seguenti **regole di condotta**:

- 1) nessun tipo di pagamento può esser effettuato in denaro contante o in natura, salvo per importi dal valore estremamente contenuto ed in relazione ad esigenze pratiche di approvvigionamento di beni indispensabili ai fini dell'operatività aziendale;
- 2) la Società si impegna a rispettare ed a fare corretta applicazione delle procedure documentali ed organizzative previste ed applicate nell'ambito dei rapporti consulenziali, garantendo la massima collaborazione alle società/fornitori che erogano servizi in proprio favore, ai fini di ottimizzare la gestione degli aspetti documentali, amministrativi e contabili;
- 3) ogni incontro od interlocuzione con un Pubblico Ufficiale od altro funzionario pubblico che abbia natura economica, commerciale od autorizzativa viene adeguatamente supervisionato dalle funzioni competenti, con la partecipazione di almeno due esponenti aziendali;
- 4) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, licenze e concessioni devono contenere solo elementi e dichiarazioni assolutamente veritieri. A tal fine, ogni istanza in tal senso è opportunamente vagliata con il contributo di almeno due funzionari aziendali nonché con il supporto di consulenti terzi selezionati tra soggetti altamente specializzati ed affidabili;
- 5) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- 6) nel caso in cui la comunicazione alla Pubblica Amministrazione avvenga attraverso supporti informatici, l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile attraverso password e firma digitale;
- 7) ogni eventuale sovvenzione, contributo, finanziamento pubblico deve essere adeguatamente rendicontato a livello finanziario, e l'inerente documentazione deve essere archiviata e conservata. Ogni eventuale ritardo od irregolarità deve essere segnalato e sanato con la dovuta solerzia;
- 8) nel caso di attività di verifica e/o ispezione e/o controllo da parte di enti pubblici od

Autorità pubbliche di Vigilanza, il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio interveniente non deve mai essere ricevuto da un singolo responsabile aziendale, ma è invece sempre prevista la compresenza, in sede di sopralluogo, del responsabile competente per l'attività soggetta a verifica e monitoraggio, o, comunque, di almeno un secondo responsabile aziendale. In caso di eventuale ispezione da parte di esponenti di Autorità Pubbliche di controllo e/o di vigilanza, la Società pone a carico di tutto il personale l'obbligo di garantire la massima collaborazione affinché le attività ispettive siano condotte senza ostacoli né ritardi. È pertanto fatto divieto di attuare qualsivoglia comportamento ostruttivo nei confronti di rappresentanti della PA intenti a svolgere verifiche e/o controlli presso la struttura della Società. Sono salve le eventuali procedure di maggiore tutela che l'organizzazione ritenesse di applicare di volta in volta all'interno della propria struttura.

Presidi nel Rapporto con Fornitori e Partner Commerciali

Nel caso specifico del rapporto con i fornitori, *partner* commerciali e consulenti, la Società si avvale sempre di procedure di controllo sull'esistenza giuridica del soggetto esterno e sulle sue principali caratteristiche, finalizzata a stabilire le regole e le responsabilità delle funzioni interne ed esternalizzate coinvolte nella procedura di inserimento dei fornitori ed in ogni variazione.

Le informazioni richieste all'atto dell'inserimento o della variazione del fornitore sono incrociate con gli ordini effettivamente ricevuti e con le altre informazioni pervenute dalla Funzione Acquisti che procede all'attività di registrazione amministrativa e contabile. Di conseguenza, consente la verifica di eventuali segnali d'allarme come di seguito indicati. I c.d. segnali di allarme, ossia degli indici di mancata congruità quali – sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – possono essere l'inadeguatezza del capitale sociale del fornitore rispetto al bene/servizio reso, il sottodimensionamento della struttura aziendale del medesimo, cambiamenti di sede sociale o operativa, l'eccessiva differenza di prezzo rispetto a forniture consimili, l'eccezionalità dell'operazione economica, l'inadeguatezza o la lacunosità delle informazioni ricevute, ecc. (si vedano anche gli indici contenuti nelle indicazioni emanate dall'UIF, in materia di frode IVA ed obblighi di antiriciclaggio). La medesima procedura consente di censire e controllare ogni fornitore in modo informatizzato.

Il metodo applicato risulta coerente rispetto ai principi di segregazione e di ridondanza nei controlli, poiché ciascun *Responsabile* di [Albarella](#) può richiedere l'accreditamento nel sistema informatico del fornitore, adducendo le motivazioni sottese alla richiesta, ma non può autorizzarlo. Spetta, poi, alla Funzione Acquisti procedere ad una verifica amministrativa per approvarne l'inserimento.

Al fine di effettuare il controllo di affidabilità per l'accreditamento dei fornitori significativi, la Funzione Acquisti ed ogni *Responsabile di stabilimento* di [Albarella](#), per i contratti definiti a livello "locale", richiedono ai Fornitori il rilascio di idonee certificazioni.

Presidi per l'area di gestione del personale

Con riguardo al potenziale impiego di personale, costituente indebito corrispettivo o favore ad un Pubblico Ufficiale, vengono applicati i principi procedurali di seguito indicati.

[Albarella](#) a mezzo dei propri *Responsabili*, manifesta l'esigenza di inserimento di nuovo personale in organico, esclusivamente ove ciò sia correlato ad esigenze di carattere operativo e di gestione dei carichi di lavoro. Le attività successive di scelta e di selezione del personale sono gestite dalla Funzione Risorse Umane.

La Funzione Risorse Umane si occupa della gestione ed assunzione di tutto il personale ad eccezione del personale apicale (dirigenti), che è di esclusiva competenza del CdA della Società.

La Funzione Risorse Umane verifica i dati personali e i documenti del candidato, anche se scelto dal CdA, in sede di assunzione, e mantiene accuratamente traccia della documentazione comprovante i criteri di scelta ed ogni altra informazione necessaria all'assunzione, anche temporanea. Inoltre, la predetta Funzione deve immediatamente segnalare al CdA ogni eventuale anomalia riscontrata prima dell'assunzione.

La Funzione Risorse Umane segnala eventuali anomalie rilevanti nonché le soluzioni adottate per diminuirne il rischio di commissione. La stessa Funzione è tenuta ad effettuare, in tal senso, controlli a campione sui dipendenti della Società.

In ogni caso, è fatto espresso divieto di applicare trattamenti di favore o preferenziali, nel corso del processo di selezione o di gestione del personale, a soggetti afferenti a Pubblici Ufficiali o ad incaricati di pubblico servizio, quali ad esempio prossimi congiunti o persone ad essi per altre ragioni collegati (rapporti amicali o di affari).

Nel caso in cui venissero riscontrate violazioni significative per questa categoria di Reati da parte dei Fornitori saranno applicate sanzioni contrattuali, arrivando persino, nei casi più gravi, alla rescissione del contratto con risarcimento dei danni.

Quanto alle attività a rischio esternalizzate è stato stipulato un apposito contratto di *Corporate Services*, prima della sottoscrizione del quale è stato valutato come idoneo alla prevenzione dei Reati societari il Modello adottato dalla società *Provider*. Inoltre, il personale afferente a Holding è tenuto al rispetto del Modello della Società allorché operi per conto della stessa.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra e provvede a segnalare le eventuali inadempienze. L'[OdV](#) svolge altresì verifiche a campione sul procedimento di ricerca ed assunzione del personale.

2.1.3 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati societari (art. 25 *ter* D.lgs. 231/2001)

Aree di attività a rischio diretto

- Area Amministrativa e Finanziaria;

- Contabilità

Aree di attività a rischio strumentale

- Gestione Acquisti e Vendite;
- Gestione Commerciale e Marketing.

Premesse

Le attività di amministrazione, attività fiscale, controllo di gestione, finanza della Società sono gestite dalla società Holding, sulla base del citato contratto di *Corporate Services*, (allegato e parte integrante del presente modello come definito nella Parte Generale e nelle premesse della presente Parte Speciale).

Detti processi sensibili, ancorché esternalizzati, sono comunque considerati a rischio di commissione di Reati societari. Pertanto, i protocolli operativi descritti nella presente sede trovano applicazione nei confronti sia del personale afferente a Holding che del personale parte di [Albarella](#). Ed invero, l'inserimento dei dati contabili e le altre informazioni rilevate in seguito all'operatività aziendale, oltre che gli aspetti propriamente di valutazione delle poste bilancistiche (es. valutazione del magazzino), sono compito del personale di [Albarella](#) in carica presso le sedi operative. Ogni soggetto coinvolto nell'*iter* di gestione degli inerenti aspetti è tenuto ad osservare le regole di seguito illustrate.

Il rischio di verifica di reati societari insiste, primariamente, nella fase di predisposizione e pubblicazione delle comunicazioni sociali, rispetto alle quali la Società impone al proprio personale l'adozione della massima serietà e trasparenza. Ai fini di curare le inerenti attività in piena osservanza delle disposizioni di legge, la Società si è munita di una struttura operativa adeguata e proporzionata rispetto alla gestione degli adempimenti richiesti, sia tramite personale interno che attraverso il supporto di professionisti e consulenti terzi, all'uopo incaricati. Le attività di rendicontazione e di primo monitoraggio dei dati contabili e le ulteriori informazioni rilevate in seguito alle valutazioni economiche inerenti all'operatività societaria sono affidate al personale interno. Gli aspetti tecnici strettamente correlati alla valutazione delle poste bilancistiche, alla predisposizione del bilancio ed agli adempimenti fiscali sono invece curate da primari studi di consulenza esterni, altamente qualificati, che operano per conto di [Albarella](#). Il bilancio è altresì sottoposto ai controlli effettuati dalla società di Revisione Legale, che predispone regolarmente le proprie relazioni al bilancio.

I summenzionati processi sono considerati una possibile fonte di rischio di commissione di [Reati](#) societari, sicché sono nel prosieguo indicati i protocolli che il personale interno e i consulenti terzi sono tenuti ad osservare a fini preventivi.

Tanto premesso, le specifiche attività che [Albarella](#), ha individuato al proprio interno come sensibili al rischio-reato, sono le seguenti:

- redazione e deposito del bilancio, della situazione patrimoniale e degli altri documenti contabili;
- collaborazione/supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di eventuali operazioni straordinarie;

- definizione delle condizioni contrattuali con terze parti di natura privata, curate dai vertici amministrativi (accordi con i singoli vettori locali, approvvigionamento DPI, gestione utenze, contrattazione afferente alla gestione dei magazzini, etc.);
- gestione dei flussi informativi infragruppo, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato di Gruppo;
- gestione dei rapporti e dei flussi informativi e documentali con società terze e consulenti.

Tra esse, concretamente, risulta più probabile la commissione dei reati di cui sopra nelle seguenti attività:

- rendicontazione dei dati contabili e degli importi afferenti alla fatturazione attiva e passiva;
- inserimento dei dati di contabilità nei sistemi informatici di supporto;
- attività di controllo sulla fatturazione e riconciliazione bancaria;
- corretta e puntuale predisposizione dei bilanci e coerente gestione della documentazione contabile e fiscale;
- rapporti e comunicazione di dati e documenti verso società terze e verso lo studio di consulenza terzo.

Di seguito si indicano i presidi adottati da [Albarella](#) per la prevenzione dei reati societari.

Procedure applicate

Al fine di evitare la commissione dei reati societari devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole ed ai principi Generali già contenuti nella [Parte Generale](#) del presente [Modello](#) e nel [Codice Etico](#) adottato.

Quanto alle attività a rischio esternalizzate è stato stipulato un apposito contratto di Corporate Services, prima della sottoscrizione del quale è stato valutato come idoneo alla prevenzione dei Reati societari il Modello adottato dalla società *Provider*.

Inoltre, la Società impone che siano osservati i principi operativi di seguito delineati:

- l'Organo Amministrativo cura la predisposizione ed il mantenimento nel tempo di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, ciò anche al fine di rilevare tempestivamente eventuali campanelli d'allarme circa l'insorgenza di possibili crisi dell'impresa o della perdita della continuità aziendale. Nel caso tale evenienza dovesse verificarsi, l'Organo Amministrativo si attiva senza indugio ai fini dell'adozione e dell'attuazione del più adeguato strumento previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il contestuale recupero della continuità aziendale;
- il Revisore Legale verifica, a sua volta, che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ente risulti costantemente adeguato rispetto alla natura e alle dimensioni dell'impresa, allo scopo di rilevare tempestivamente avvisaglie di una possibile crisi dell'impresa o della perdita della continuità aziendale. Il medesimo,

ove necessario, sollecita l'Organo Amministrativo ad attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione del più adeguato strumento previsto dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;

- la Società impone il rigoroso rispetto del principio di separazione delle funzioni nell'iter di fatturazione, che prevede una marcata differenziazione tra i soggetti che curano la fase di raccolta degli ordini e intrattengono il rapporto con il cliente, coloro che predispongono la documentazione contabile ed i responsabili che svolgono controlli amministrativi e contabili sulla regolarità e la coerenza delle fatture predisposte;
- la Società, per quanto di propria competenza, ha conferito l'incarico di fornire supporto negli aspetti gestionali, contabili ed amministrativi ad uno studio professionale esterno, munito di nozioni avanzate e specialistiche in materia di predisposizione della documentazione afferente al bilancio ed alla situazione patrimoniale. Il personale che, a qualunque titolo, concorre nella gestione degli aspetti contabili e opera nell'ambito delle comunicazioni sociali è regolarmente formato e competente nell'esecuzione delle proprie funzioni. Il livello formativo ricomprende i principi etici, le procedure, i presidi posti nel presente [Modello](#), gli elementi di contabilità e le regole di contabilità adottate;
- come sopra anticipato, il bilancio è predisposto con l'assistenza di uno studio professionale, condividendo ogni fase della formazione con il [Consiglio di Amministrazione](#) (CdA). Il bilancio civilistico, prima della sua approvazione, è sempre condiviso con i membri del [CdA](#) della Società, che lo hanno tempestivamente a propria disposizione;
- il bilancio è predisposto condividendo ogni fase della formazione con il Consiglio di Amministrazione (CdA). Il bilancio civilistico, prima della sua approvazione, è sempre condiviso con i membri del CdA che lo hanno sempre e tempestivamente a disposizione. Comunque, viene fornita al CdA, a cura di Holding, una bozza del bilancio, prima della sua approvazione, sempre con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in parola;
- i dipendenti in posizione apicale della Società che, a qualunque titolo e per quanto non di competenza contrattualmente sancita di Holding, partecipano alla funzione amministrativa contabile hanno ricevuto idonea formazione circa i principi etici, le procedure, i presidi posti nel presente Modello ed in quello Holding, gli elementi di contabilità industriale e le regole di contabilità adottate;
- la società di revisione incaricata rende un giudizio sul bilancio nonché una lettera di attestazione o di manleva siglata dalla Funzione *Corporate* Amministrazione & Fiscale di Holding;

- I costi afferenti alla gestione del personale vengono puntualmente rendicontati in sede contabile. Gli aspetti inerenti alla valutazione ed alla erogazione delle buste paga vengono gestiti dalla Società con il supporto di uno studio esterno di consulenza del lavoro;
- Per quanto afferisce alla esposizione in bilancio degli effetti economici positivi per l'ente, derivanti da una sentenza resa all'esito di un giudizio tributario, la Società impone che gli stessi vengano conteggiati e valorizzati solo ed esclusivamente allorché la sentenza divenga definitiva e non più impugnabile;
- la Società monitora strettamente, a cura dell'ufficio interno adibito agli aspetti amministrativi e contabili, nonché tramite il supporto dei consulenti esterni, ogni scadenza prevista ai sensi di legge ai fini della pubblicazione delle comunicazioni sociali. Ogni eventuale ritardo od omissione viene prontamente segnalato, preso in carico e rimediato;
- è prevista almeno una riunione tra la società di revisione, il Collegio Sindacale prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio;
- identificazione del personale preposto alla trasmissione della documentazione ai Revisori ed ai componenti il Collegio Sindacale;
- è prevista la possibilità per il responsabile della Società di Revisione e dei componenti Collegio Sindacale di prendere contatto con l'OdV della Società per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di Reato considerate;
- è previsto lo svolgimento di uno o più incontri dell'OdV con un referente della Funzione *Corporate* Amministrazione & Fiscale di Holding. L'OdV, inoltre propizia i rapporti con il Collegio sindacale e la società di revisione;

E' fatto, altresì, espresso divieto ai Destinatari:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle.

È fatto espresso obbligo a carico dei predetti destinatari di:

- a. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria

della società, segnalando anche eventuali interessi in conflitto;

- b. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, al fine di garantire la tutela del patrimonio dei soci, in particolare nella fase di acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati;
- c. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d. assicurare il regolare funzionamento della [Società](#) e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge e la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- e. coordinare il lavoro svolto con il [Sindaco Unico](#) e l'[OdV](#), agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale;
- f. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non opponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

- con riferimento al precedente *punto a*:
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della [Società](#);
 - omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della [Società](#);
- con riferimento al precedente *punto b*:
 - alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione del prospetto;
 - illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
 - inficiare la comprensibilità del prospetto inserendo dati non richiesti, in grado di alterare le effettive esigenze informative dell'investitore;
- con riferimento al precedente *punto c*:
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a

riserva;

- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di Società o di aumento del capitale sociale;
- con riferimento ai precedenti *punti d ed e*:
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dell'organo di controllo di [Albarella](#);
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- con riferimento al precedente *punto f*:
- esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle [Autorità Pubbliche](#) di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Principi di attuazione dei comportamenti sopra descritti

Occorre ora indicare i principi e le modalità di attuazione dei comportamenti sopra descritti, in relazione alle diverse tipologie dei reati societari.

Bilanci ed altre comunicazioni sociali

La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della relazione semestrale e del bilancio consolidato viene elaborata secondo i seguenti principi:

- in ogni unità organizzativa competente, siano adottate misure idonee a garantire che le operazioni sopra indicate, siano effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza, e siano tempestivamente segnalate eventuali situazioni anomale;

- siano adottate misure idonee a garantire che l'informazione comunicata ai soggetti gerarchicamente sovraordinati da parte dei responsabili dell'unità organizzativa competente sia veritiera, corretta, accurata, tempestiva e documentata, anche con modalità informatiche;
- siano adottate misure idonee ad assicurare che qualora siano formulate richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l'[OdV](#);
- siano adottate misure idonee a garantire che qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l'[OdV](#);
- siano adottate misure idonee anche a mezzo software ecc. a identificare un responsabile per il controllo delle informazioni comunicate dalle società incluse nell'area di consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- l'obbligo in capo a chi fornisce informazioni, previste dalla presente procedura, alle unità gerarchicamente sovraordinate di indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di garantire la verificabilità delle stesse. Qualora possibile, e utile per la comprensione e la verifica dell'informazione, deve essere allegata copia dei documenti eventualmente richiamati.

Prospetti informativi

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla base di procedure fondate sui seguenti principi:

- verifica, nella misura massima possibile, delle correttezza dei dati o delle informazioni, nonché, ove tale verifica non sia ragionevolmente possibile, acquisizione dell'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene;
- controllo rigoroso sulla professionalità dei soggetti preposti alle suddette operazioni, anche in relazione alla valutazione del contributo proveniente dagli altri soggetti coinvolti nella redazione del prospetto;
- informazione sulle norme in materia di falso in prospetto e sulle discipline tecniche contabili ed economiche rilevanti ai fini della redazione dei prospetti;
- informativa all'[OdV](#), da parte del responsabile dell'operazione, di ciascuna iniziativa che comporti la redazione o la partecipazione alla redazione di prospetti informativi, al fine di consentire il controllo sul rispetto delle regole e delle procedure aziendali predette e, al termine dell'operazione, dell'avvenuta pubblicazione.

Tutela del capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della [Società](#), nonché quelle di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione devono essere svolte nel rispetto della legge, in particolare:

- valutazione delle operazioni da porre in essere e inoltre ai membri dell'[Organo Amministrativo](#), evitando operazioni all'oscuro degli organi deliberativi, con l'invito a tutte le funzioni responsabili ad evitare detto comportamento;
- informazione sulle norme in materia di reati ed illeciti amministrativi a tutela del capitale sociale, in particolare in occasione di eventuali modifiche normative;
- informativa all'[OdV](#) di ciascuna iniziativa/proposta proveniente dalle Divisioni/Direzioni della [Società](#) per consentire il controllo sul rispetto delle regole e procedure aziendali predette;
- previsione di idoneo sistema sanzionatorio aziendale.

Regolare funzionamento della società

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali e, ove prevista, della società di revisione, sono stabilite le seguenti regole e procedure interne:

- trasmissione all'organo di controllo di [Albarella](#), con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o dell'[Organo Amministrativo](#) o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- messa a disposizione del [Sindaco Unico](#) di tutta la documentazione sulla gestione della società di cui il [Sindaco](#) necessita per le sue verifiche periodiche;
- diffusione dei principi di comportamento in materia previsti nel presente [Modello](#) nel contesto dell'intera organizzazione aziendale, in modo che gli amministratori, il management e tutti i dipendenti possano fornire all'organo di controllo la massima collaborazione, trasparenza e correttezza professionale;
- previsione di idoneo sistema sanzionatorio aziendale.

Attività soggette a vigilanza

Con riferimento alle attività della [Società](#) soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alla normativa vigente, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza dovranno essere svolte in base a tali principi fondamentali:

- effettuazione delle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- trasmissione dei documenti previsti in leggi e regolamenti (bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
- trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- correttezza, professionalità e trasparenza nella condotta da tenere nel corso degli

accertamenti ispettivi, in particolare con la messa a disposizione, con tempestività e completezza, dei documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;

- qualità e tempestività delle comunicazioni alle autorità di vigilanza;
- attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo - contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni e puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa di settore;
- esistenza di un sistema informativo affidabile e controlli interni efficaci, tali da garantire l'attendibilità delle informazioni fornite alle autorità di vigilanza;
- predisposizione di idonei strumenti per la messa a disposizione dell'[OdV](#) di detta documentazione, per le verifiche periodiche da effettuarsi da parte di quest'ultimo;
- previsione di idoneo sistema sanzionatorio aziendale.

Elaborazione di dati, informazioni e stime destinate a confluire nel bilancio

- 1) Gli aggiornamenti e le modifiche al piano dei conti e alle causali contabili sono preventivamente valutate dall'amministrazione in coerenza con il piano dei conti della società. L'amministrazione e/o il responsabile dell'unità amministrativa ha la responsabilità di monitorare periodicamente l'accuratezza e le modifiche effettuate al piano dei conti e alle causali contabili;
- 2) il processo di chiusura contabile è supervisionato dall'amministratore e/o del responsabile amministrativo;
- 3) le evidenze dei controlli sono rese disponibili dall'amministrazione ed archiviate in maniera ordinata.

Presidi in materia di "Corruzione tra privati" e "istigazione alla corruzione"

Il gruppo [Marcegaglia](#) ha adottato una specifica [Policy anticorruzione](#), allegata al presente [Modello](#), in ottica di costante miglioramento delle proprie attività poste a prevenzione dei rischi di corruzione e, più in generale, per la tutela della trasparenza. La [Policy anticorruzione](#) si ispira ai best standard esistenti (e.g. ISO 37001:2016).

La presente *Policy* rappresenta lo strumento principe che [Albarella](#) utilizza per contrastare i fenomeni corruttivi anche tra privati.

La [Società](#) al fine di affrontare il rischio di corruzione e concussione – anche tra privati - prevede:

- la compartecipazione di più soggetti nell'attività prodromica all'instaurazione di un rapporto commerciale e segregazione delle afferenti funzioni (fase di trattativa, programmazione della produzione, stipulazione accordo);

- attuazione di studi e verifiche di fattibilità preliminari all'accordo commerciale, con assistenza tecnica da parte dell'area dedicata alla programmazione ed agli aspetti tecnici;
- instaurazione di rapporti con fornitori selezionati rigorosamente tra soggetti attendibili e consolidati, che garantiscano l'affidabilità ed il rispetto degli obblighi di natura contributiva, retributiva, assicurativa, previdenziale, tributaria e fiscale, oltre a garantire gli standard qualitativi delle materie prime e negli strumenti/macchinari di lavoro approvvigionati;
- il divieto di consegnare o accettare somme di denaro o altre utilità economiche da rappresentanti commerciali afferenti ad imprese terze o da intermediari/agenti commerciali/promotori;
- il rapporto con agenti commerciali e promotori esterni deve essere improntato alla massima trasparenza e correttezza. Eventuali compensi conferiti a provvigione rispetto alle occasioni di collaborazione procurate dall'intermediario vengono regolarmente predeterminate a livello contrattuale e sono sempre proporzionate ai valori di mercato/compensi mediamente riconosciuti agli agenti;
- l'obbligo di disporre adeguati sistemi e controlli per il *reporting* delle interlocuzioni di natura commerciale;
- la presenza di meccanismi di controllo dei pagamenti a più livelli autorizzativi;
- l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti in favore di terzi, garantito tramite l'utilizzo in via esclusiva di pagamenti in via telematica;
- puntuale rispetto delle limitazioni all'uso del contante previste ai sensi di legge e dalle prassi aziendali;
- verifica periodica circa la coerenza degli esborsi sostenuti con il valore di mercato di materie prime e/o servizi acquisitati o forniti da terze parti;
- il divieto di fornire omaggi e *benefit* privi di giustificativo a rappresentanti di imprese terze, intermediari od agenti;
- gestione e valutazione dei contratti di sponsorizzazione sono curate dal Presidente del CdA, con il supporto della funzione marketing;
- controllo dei flussi finanziari aziendali veicolati nell'ambito applicativo del contratto di *cash pooling*;
- controllo regolare della documentazione aziendale afferente ai rapporti di natura commerciale, con particolare riguardo delle fatture passive;
- programmazione ed organizzazione delle attività di ricerca e selezione del personale;
- controllo dei collaboratori esterni (agenti) e della congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento;

- la registrazione e la conservazione di tutte le spese sostenute per i clienti, in modo che possano essere successivamente oggetto di verifica;
- la formazione continua del personale sull'agire etico secondo i principi di cui al Codice etico.
- il divieto di dare o accettare tangenti;
- l'obbligo di disporre di adeguati sistemi e controlli per il *reporting*;
- l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti in favore di terzi;
- il divieto di fornire omaggi e *benefits* a terzi oltre i limiti indicati nel [Codice Etico](#) di [Albarella](#) (che quindi superano il modico valore o le pratiche commerciali consentite);
- controllo della documentazione aziendale con particolare riguardo delle fatture passive;
- controllo dei collaboratori esterni (agenti) e della congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento;
- la registrazione e la conservazione di tutte le spese sostenute per i clienti, in modo che possano essere successivamente oggetto di verifica;
- la formazione continua del personale sul [Codice Etico](#).

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'[OdV](#) in relazione all'osservanza ed all'efficacia del [Modello](#) in materia di reati societari sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte generale del [Modello](#), i seguenti:

a. con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, i compiti dell'[ODV](#) sono i seguenti:

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- organizzazione di una riunione con l'organo di controllo ed il [CdA](#) della [Società](#) prima della seduta di esame del bilancio e sua eventuale sollecitazione, in caso di ritardo, con stesura di un verbale finale;
- predisposizione di idonee comunicazioni con l'[Organo Amministrativo](#) e, nel caso in cui emergessero sospetti di commissione di reati in capo a questi ultimi, tempestiva comunicazione dovrà essere data al [Sindaco Unico](#);

b. con riferimento alle altre attività a rischio:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- verifiche periodiche sull'espletamento delle comunicazioni alle [Autorità di Vigilanza](#) e sull'esito di eventuali ispezioni effettuate dagli incaricati di queste ultime;
- monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- valutazione in ordine alla formazione specifica del personale assunto per tali funzioni, con particolare riferimento alla conoscenza delle tematiche societarie;
- valutazione in ordine all'attività di aggiornamento degli amministratori, del management e dei dipendenti della Società, con particolare riferimento alla conoscenza delle tematiche societarie;
- comunicazione costante e continuativa dei risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, con cadenza periodica semestrale, all'[Organo Amministrativo](#);
- verifica della efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.

2.1.4 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25 septies D.lgs. 231/2001)

Questa categoria di reati è risultata sensibile per l'attività svolta da [Albarella](#).

Pertanto, è necessario apprestare ogni **sforzo** che risulti **idoneo** ad **eliminare** o, ove ciò risulti impossibile, a **ridurre** il più possibile il **rischio di infortunio** o di **malattia** di ogni persona che operi nei luoghi in cui la medesima svolge le proprie attività.

Premesso che [Albarella](#) si impegna costantemente ad evitare lesioni cagionate ai propri collaboratori nello svolgimento dell'attività lavorativa, si aggiorna in tema di sicurezza e svolge ogni attività ritenuta idonea a diminuire il rischio di accadimento di infortuni, nel prosieguo, il [Modello](#) intende armonizzare ed integrare le misure idonee allo svolgimento sicuro di tutte le attività della [Società](#).

I delitti di cui alla presente parte speciale, a differenza degli altri originariamente previsti dal [decreto legislativo n. 231/2001](#) non consistono in condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

Nel caso di lesioni colpose, la società non vuole la realizzazione dell'evento lesivo: esso avviene per causa di un'omissione precedente circa il rispetto delle norme antinfortunistiche determinata da colpa (ossia da negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme e/o regolamenti), non certo dalla volontà di cagionare quell'evento.

La presente sezione deve quindi prevenire questo tipo di reati, attraverso la previsione di

una serie di misure organizzative interne che mirino all'assunzione di tutti i rimedi e di tutte le misure imposte dalla legge per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività. Lo scopo del [Modello](#) è altresì quello di garantire che la Società devolva sempre e costantemente un adeguato ammontare di risorse economiche, tempo ed energie, al fine di mantenere i livelli dei presidi di sicurezza adeguati rispetto agli standard tecnici impiegati nel settore in cui la medesima opera.

La presente sezione di Parte Speciale persegue, quindi, differenti finalità, tutte organicamente strumentali alla tutela della sicurezza di seguito elencate:

- 1) definire la struttura organizzativa dei soggetti aziendali dedicati alla cura della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 2) dettare principi di condotta generali, per tutti i [Destinatari](#) del [Modello](#), per i soggetti che ricoprono ruoli attivi nella gestione della sicurezza del lavoro per tutte le attività aziendali volte agli adempimenti richiesti, in tema di sicurezza del lavoro, dal Testo Unico Sicurezza (D.lgs 81/2008);
- 3) favorire tutte le verifiche relative alla continuativa valutazione dei rischi intrinseci nell'attività aziendale;
- 4) favorire le attività volte al costante adeguamento ed aggiornamento delle misure e degli strumenti della tutela aziendale della sicurezza e della salute del lavoro, anche con riferimento alle novità legislative;
- 5) verificare ed eventualmente integrare le procedure interne già implementate ed idonee alla prevenzione dei [Reati](#) in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25 *septies* del Decreto. Tutte le attività già svolte in materia di gestione della sicurezza dall'organizzazione aziendale sono state armonizzate ed allineate con quanto previsto dal [D.lgs. n. 231/2001](#);
- 6) coordinare il flusso informativo tra vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del [Decreto](#), nonché dalle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I soggetti in questione sono il [RSPP](#), che effettuerà un controllo tecnico-operativo di primo grado, il [Datore di Lavoro](#), i responsabili per la sicurezza e l'[Organismo di Vigilanza](#), i Preposti, i RLS e gli incaricati del controllo di secondo livello sull'efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del [D.lgs. n. 231/2001](#).
- 7) imporre un regolare controllo circa l'adeguatezza e la proporzionalità delle risorse economiche devolute dalla Società al fine di fare fronte alle esigenze di sicurezza tipiche dell'attività esercitata.

In particolare, nel perseguire le dette finalità e nel dettare i principi della presente parte speciale, la Società adempie agli obblighi giuridici in relazione:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge;
- b) all'adozione di un sistema di gestione della sicurezza conforme alle linee guida UNI-INAIL;
- c) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- d) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione

degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- e) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- f) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il [Modello](#) comprende, inoltre l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica.

Il proposito della [Società](#), nell'adottare la presente parte speciale, è di dettare le regole fondamentali del sistema organizzativo con cui mira a gestire la sicurezza nell'ambito della sua attività aziendale, mantenendo un approccio non solo normativo, ma anche esecutivo e dinamico. In altri termini, con l'adozione della presente parte speciale la [Società](#) tiene conto della continua evoluzione dell'organizzazione aziendale e della normativa vigente, con una costante verifica dell'adeguatezza delle misure in essere.

Aree di attività soggette a di rischio

Sulla scorta di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, si deve precisare che l'adozione e l'efficace attuazione del [Modello](#) non possono prescindere da una preliminare attività di [Risk Assessment](#) finalizzata ad individuare i rischi di commissione dei [Reati](#) ed a valutare il sistema già esistente di controllo interno e la relativa capacità di mitigazione dei rischi identificati.

Le Linee Guida di Confindustria evidenziano che non può essere escluso aprioristicamente alcun ambito di attività in quanto i reati in esame possono in linea teorica riguardare tutte le componenti aziendali.

Quanto all'area della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il [Modello](#) organizzativo fa riferimento al sistema ed alle procedure interne all'ente volte a disciplinare l'analisi dei rischi, le misure di protezione e l'informazione e formazione dei lavoratori.

Per quanto concerne l'individuazione ed analisi dei rischi specifici potenziali, sulla base delle già citate Linee Guida di Confindustria, **l'analisi coincide con la valutazione dei rischi lavorativi** effettuata dall'azienda in base tipologia di attività esercitata, in base alla legislazione prevenzionistica in vigore, anche ai sensi degli artt. 28 e seguenti del Testo Unico Sicurezza. La [Società](#) in tema di sicurezza si avvale della consulenza di altra società facente parte del [Gruppo Marcegaglia](#), [MADE HSE](#) la quale coadiuva [Albarella](#) nell'adozione delle normative tecniche di riferimento e presta costantemente consulenza per tutti gli adempimenti previsti per legge in tema di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Al fine di predisporre le Procedure per la categoria dei reati in esame, la Società ha pertanto preso in considerazione il [Documento di Valutazione dei rischi](#), redatto per la [Società](#), adottato ai sensi degli artt. 17, lett. a) e 28, del D.Lgs. n. 81/2008 e nel prosieguo definito solo "[DVR](#)".

Obiettivi di Albarella in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

La [Società](#) ha adempiuto a quanto previsto dalla legislazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro oggi disciplinata dal D.lgs. 81/2008. La [Società](#) ha, anzitutto, implementato un sistema di gestione sicurezza ai sensi delle linee guida UNI-INAIL. Inoltre [Albarella](#) ha definito una struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, coinvolgendo e sensibilizzando i vertici e tutti i dipendenti.

La [Società](#) ha da tempo codificato i principi generali cui intende conformarsi nell'affrontare la questione della tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

La [Società](#) ritiene che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresenti la tutela della propria forza lavoro e, in tal senso, descriva una concreta possibilità di crescita per l'impresa stessa e per i suoi lavoratori.

Pertanto la [Società](#) intende svolgere la propria attività di impresa nel pieno rispetto dei principi di salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei propri lavoratori e fonda la propria politica aziendale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui seguenti obiettivi:

- a) il **miglioramento continuo** e la **diminuzione** nel tempo della frequenza e della gravità dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, al minimo livello tecnicamente raggiungibile;
- b) l'adozione, in ogni scelta tecnica ed organizzativa, delle **misure di prevenzione** e protezione necessarie per eliminare i rischi, o per ridurli ai livelli accettabili;
- c) il **costante perseguimento** nel tempo dei livelli di sicurezza desiderati, compatibilmente con il mantenimento di una gestione ottimale dei costi della sicurezza, anche attraverso l'impiego efficiente e pianificato delle risorse umane, tecnologiche e materiali in possesso dell'impresa.
- d) una **gestione** della tematica salute e sicurezza che si qualifichi come prioritario e cruciale nel complesso delle attività aziendali, senza che la stessa sia mai sacrificata o trascurata. E ciò garantendo sempre la devoluzione di adeguate risorse economiche ed umane a tale scopo;
- e) il **raggiungimento** dell'obiettivo di "nessun danno alle persone";
- f) la promozione di una **cultura della sicurezza** condivisa da tutti i collaboratori e alla quale i dipendenti partecipino con impegno.

I soggetti coinvolti

I soggetti che hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro, nella [Società](#) sono:

1. datore di lavoro, per i compiti da questo non delegabili;
2. delegati o procuratori del datore di lavoro per i compiti da questo delegati;
3. responsabile servizio prevenzione e protezione;
4. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
5. medico competente quando siano legati all'ente da un rapporto di lavoro subordinato e anche se collaboratore esterno;
6. membri delle squadre di primo soccorso e antincendio;
7. lavoratori di società appaltatrici che operino all'interno delle aree aziendali;
8. altri collaboratori occasionali.

Il perseguimento degli obiettivi in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è stato effettuato attuando in primo luogo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 recante attuazione dell'art. 1 L. 123/2007.

Le attività minime da svolgersi sono quelle di seguito indicate:

a) Nomina delle figure previste dalla legge per l'organizzazione interna:

- Nomina del RSPP individuato nella figura di un soggetto in possesso di idonei requisiti. Tale nomina è formalizzata con lettera del CdA (Datore di Lavoro ex art. 2 D.lgs. 81/2008) della Società.
- Nomina del Medico Competente per l'attivazione della sorveglianza sanitaria.
- Individuazione e nomina degli Addetti al Primo Soccorso, alla Prevenzione Incendi e Gestione delle Emergenze. Gli addetti sono stati individuati e nominati in numero idoneo e previa consultazione del RLS. Le persone incaricate frequentano gli specifici corsi di formazione e periodicamente frequentano i corsi di aggiornamento. La formalizzazione della nomina viene effettuata con lettera controfirmata dall'interessato e dal RLS.
- Elezione del RLS. I dipendenti provvedono ad eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il RLS, una volta eletto, frequenta il corso di formazione previsto dalla legge.
- Nomina di uno o più Preposti per la sicurezza sui luoghi di lavoro nominati dal Datore di Lavoro della Società secondo le recenti disposizioni di cui al Testo Unico Sicurezza, in modo da garantire il costante presidio degli ambienti di lavoro.

I soggetti che hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro, nella Società sono:

- Datore di lavoro;
- Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Medico competente;
- Membri delle squadre di primo soccorso e antincendio;
- Personale di Vigilanza;
- Personale di Portineria;
- Ambulatorio medico interno;
- Preposti per le rispettive aree di attività.

Di seguito si riportano le definizioni dei soggetti che, come detto, hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

Il **Datore di lavoro**, definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b del D.lgs. 81/08 come il *"soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa"*. Detto soggetto è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica ed assume le responsabilità correlate al rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro dei dipendenti. Egli è identificato nell'amministratore unico della società che nell'organigramma della [Società](#) assume anche la veste di Direttore Generale.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 81/2008, l'organo amministrativo della Società ha quindi provveduto:

- ad effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del [Documento di Valutazione dei Rischi](#) redatto in conformità alle normative vigenti;
- a designare il [Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione](#).

Il [Datore di Lavoro](#), identificato come tale da apposita delibera del [Consiglio di Amministrazione](#), inoltre, nel rispetto delle condizioni formali e sostanziali oggi poste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008, ha provveduto – in un'ottica di efficace ed effettiva ripartizione del carico prevenzionistico e di un esercizio professionale e continuativo della vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro – a conferire idonea delega al Procuratore delegato per l'assolvimento dei compiti connessi alla gestione della sicurezza dei lavoratori. Il Procuratore delegato possiede ampi requisiti di professionalità ed esperienza in relazione alle funzioni attribuite e può esercitare, in virtù della delega, tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle mansioni delegate, oltre ad un ampio ed autonomo potere di spesa.

Il [Datore di Lavoro](#) esercita la vigilanza sul corretto espletamento da parte del Procuratore delegato delle funzioni trasferite tra l'altro attraverso il presente [Modello](#), di cui, a cura dell'[OdV](#), è garantita la costante attuazione ed il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

All'interno dell'[Organizzazione](#) ed in sintonia con quanto previsto dal Testo Unico per la sicurezza, ad ogni Dirigente, individuato ai sensi dell'art.2 lettera d, fanno capo obblighi generali di vigilanza, controllo e prevenzione.

In riferimento alle attività indicate dal Testo Unico per la Sicurezza, i **Preposti**⁹, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono porsi quali espressione del sistema di gestione più prossima ai lavoratori ed alla fonte di rischio, adempiendo a tutto quanto previsto dalla legge

Il [Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione](#) è stato formato nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa vigente in materia (cioè mediante la frequenza di specifici corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica

⁹ Ossia le persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

e psicosociale). I compiti cui è preposto consistono, a titolo esemplificativo, nel valutare i fattori di rischio, nell'individuare le misure preventive, nel proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

Il **Medico competente**, ai sensi dell'art. 38, D.lgs. 81/2008, è stato designato con apposita lettera a firma del Datore di Lavoro della Società e svolge tutte le attività richieste dalla legge. L'efficace gestione del sistema di sicurezza e salute sul lavoro richiede il sostegno e l'impegno dei dipendenti anche al fine di avvalersi delle loro conoscenze ed esperienza.

Il **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**, ai sensi degli artt. 2, D.lgs. 81/2008 sono stati designati in seno alle rappresentanze sindacali aziendali. Il **RLS** in quanto tale ha precise prerogative e diritti di partecipazione/consultazione nell'ambito dei più rilevanti processi decisionali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e svolge funzioni di controllo circa le iniziative assunte in questo ambito dalla **Società**.

Addetti (di piano) all'emergenza: deputati ad attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione dipendenti in caso di pericolo grave ed immediato.

Addetti al Primo soccorso: incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso e comunque della gestione delle emergenze sanitarie.

Gli Addetti dopo essere stati designati hanno ricevuto apposita formazione.

Personale di Vigilanza: il Servizio di controllo è effettuato dal Personale della Società o da soggetti afferenti a società all'uopo incaricate.

In occasione di un'emergenza (cioè, un fatto, una situazione, un evento improvviso tale da mettere in condizione di potenziale o reale pericolo una o più persone o uno o più beni) rilevata dai sistemi automatici, la Vigilanza provvede ad avvisare telefonicamente i soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze e fornisce le informazioni relative al luogo interessato dall'emergenza.

Personale della Portineria: il Servizio di Portineria è effettuato dal Personale della **Società** o da soggetti afferenti a società all'uopo incaricate.

In occasione di un'emergenza rilevata dal personale, la Portineria provvede ad avvisare telefonicamente i soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze e fornisce informazioni circa il luogo interessato dall'evento e resta a presidio del numero telefonico interno dedicato alle emergenze.

Ambulatorio Medico interno:

L'Ambulatorio Medico interno oltre a svolgere compiti di medicina generale di prima istanza, è deputato al presidio delle emergenze sanitarie all'interno della struttura organizzativa dell'Isola di **Albarella**.

La struttura organizzativa direttamente operante nella sicurezza e salute sul lavoro precedentemente illustrata è rappresentata in apposito organigramma allegato al “*Piano di Gestione delle emergenze*” dove sono specificati i ruoli e i compiti dei soggetti coinvolti.

b) **Interventi di informazione e formazione**

- Interventi di informazione/formazione rivolti a tutto il personale, secondo quanto disposto dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 21 dicembre 2011, che ha approvato gli accordi per la formazione ex art. 37, commi 2 e 7 del D.lgs. 81/2008. In occasione dell’inserimento di nuovi assunti vengono inoltre consegnati, agli stessi, degli specifici fascicoli informativi, per una migliore conoscenza dei rischi per la sicurezza.
- Interventi di informazione e formazione degli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso. Vengono programmati gli interventi di aggiornamento triennale degli addetti. Nel caso di inserimento di nuovi addetti si provvede a formalizzare la nomina e ad organizzare gli specifici corsi di formazione.

La formazione e l’addestramento del personale con specifico riguardo alla sicurezza e all’igiene in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano un elemento essenziale per l’effettività ed idoneità del relativo sistema preventivo.

L’assolvimento di mansioni che, in qualsiasi modo, possano incidere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presuppone una adeguata formazione del personale, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal [Modello](#).

A tal fine, la [Società](#) assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata rispetto al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione è prevista periodicamente e, in ogni caso, in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di eventuali nuove sostanze e preparati pericolosi, in relazione a concrete esigenze rilevate periodicamente.

La [Società](#), sulla base delle esigenze, definisce e realizza piani formativi dedicati.

La circolazione delle informazioni all’interno dell’azienda è un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di sicurezza e salute sul lavoro e si fonda sulla cooperazione tra tutti i soggetti interessati, interni e/o esterni all’impresa. Il processo di comunicazione è essenziale per far partecipare il personale e coinvolgerlo nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e nel raggiungimento degli obiettivi fissati per dare attuazione alla politica aziendale nella materia.

A tal fine il personale:

- viene consultato, anche attraverso il suo rappresentante, sulle questioni afferenti la sicurezza e salute sul lavoro;
- è informato sulla organizzazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza

sul lavoro.

c) Attività minima svolta nel corso dell'anno

- Il [RSPP](#) effettua sopralluoghi periodici valutando ed affrontando con le figure aziendali preposte gli eventuali problemi di sicurezza. Il [Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza](#), oltre ad essere interpellato in occasione dei suddetti sopralluoghi, è in possesso del numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica del [RSPP](#) e può comunicare direttamente con lo stesso.
- Aggiornamenti sulla normativa in tema di sicurezza ed igiene del lavoro. Il [RSPP](#) provvede ad aggiornare l'azienda sull'evoluzione della suddetta normativa tramite circolari informative.
- Prova annuale di evacuazione. Annualmente viene organizzata la prova di evacuazione di tutto l'insediamento. Prima dell'attuazione della prova, viene organizzata una specifica riunione con gli addetti alla gestione delle emergenze. Nella riunione, coordinata dal [RSPP](#), vengono richiamati i principali contenuti del piano di emergenza e vengono ribaditi i compiti dei vari addetti. Al termine della prova di evacuazione viene redatto un verbale specifico dove vengono evidenziate le eventuali criticità riscontrate.
- Riunione periodica. Tra i principali interventi periodici posti in essere a fini di prevenzione e protezione dai rischi si segnalano la Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D. Lgs. n. 81/08). E' convocata dal [Datore di Lavoro](#) direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, almeno una volta l'anno e vi partecipano il Dirigente Delegato per la Sicurezza, il [RSPP](#), il [Medico Competente](#) e il [RLS](#). Nel corso della riunione, i partecipanti esaminano tutti i punti previsti dall'art. 35 commi 2 e 3 del D.lgs. 81/08.
- Gli Interventi di manutenzione. È assicurato *ad hoc*, un costante monitoraggio dello stato e dell'efficienza degli impianti presenti negli ambienti di lavoro.
- Il sopralluogo negli Ambienti di Lavoro (art. 25, comma 1, lettera l, D. Lgs. n. 81/08) avviene almeno una volta l'anno. Il Medico competente, congiuntamente al [RSPP](#) ed al [RLS](#), visita gli ambienti di lavoro.
- Aggiornamento del [DVR](#) e del Piano per la gestione delle emergenze.
Il [DVR](#) ed il Piano d'emergenza vengono modificati ogni volta che si verificano cambiamenti di carattere strutturale/organizzativo che possono determinare significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio e, quindi, avere riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Il [RSPP](#) è sempre informato dal [Datore di Lavoro](#) circa ogni variazione lavorativa, revisione o inserimento di nuove macchine.

Ulteriori protocolli procedurali in tema di sicurezza e salute sul lavoro

Il sistema di controllo dei rischi per la sicurezza e salute sul lavoro nella [Società](#) è integrato con la gestione dei processi e delle attività aziendali. In particolare, la [Società](#) ha implementato specifici protocolli procedurali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, predisposti secondo la normativa prevenzionistica vigente.

Ai fini della predisposizione di tali protocolli, la [Società](#) ha rivolto attenzione all'esigenza di assicurare il rispetto dei principi di seguito esposti, che sono ulteriori rispetto a quelli già citati precedentemente:

- effettuazione di periodiche indagini analitiche ambientali al fine di:
 - a. adempiere alle previsioni normative riguardanti la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici durante il lavoro;
 - b. esaminare la situazione degli impianti sotto l'aspetto delle misure di prevenzione adottate;
 - c. predisposizione di un [Piano Sanitario aziendale](#) volto ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute dei Lavoratori;
- predisposizione di un Piano delle emergenze;
- implementazione di un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda per favorire il coinvolgimento e la consapevolezza dei [Destinatari](#), ed assicurare la tempestiva evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello, utilizzando i canali di comunicazioni gerarchici consueti;
- verifica da parte del [RLS](#), anche attraverso l'accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante, del rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione;
- monitoraggio periodico dell'efficacia del sistema di prevenzione e protezione in essere, al fine di riscontrarne eventuali punti di miglioramento;
- con riguardo alla gestione del primo soccorso e degli infortuni, chiara identificazione dei compiti ed i doveri di tutti i dipendenti qualora si verificano degli incidenti e/o infortuni o siano riscontrate carenze strutturali e organizzative che possano avere un impatto sulla sicurezza;
- previsione di un sistema di registrazione cronologica degli eventi infortunistici e/o incidenti accaduti;
- divieto di richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati;
- nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, osservanza di tutte le precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio obbligo per i dipendenti di comunicare limitazioni o ritiro della patente di guida);
- nell'attività di selezione dei fornitori obbligo di richiesta e valutazione dei costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere indicata specificamente nei contratti e non deve essere oggetto di ribasso;
- la assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, devono essere effettuate e monitorate sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate;
- nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne prevedono la definizione dell'allegato sulla sicurezza del contratto, presentato nel capitolato di sicurezza, contenente la verifica della conformità alle previsioni normative ed ai regolamenti vigenti e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure aziendali in materia di sicurezza;
- definizione ed implementazione di un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di specifici verbali, delle

verifiche svolte dalla [Società](#) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l'assicurazione dell'attuazione delle azioni correttive;

- verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema, attraverso due livelli di monitoraggio, da attuarsi, rispettivamente, in sede di pianificazione, avendo riguardo alle modalità e responsabilità del raggiungimento degli obiettivi acquisendo i verbali delle riunioni periodiche sulla sicurezza ed i relativi “piani di miglioramento” ed *ex post*, al fine di verificare la conformità del sistema a quanto pianificato, le concrete modalità di attuazione e mantenimento, acquisendo i verbali di verifica del rispetto del piano di miglioramento ipotizzato.

Il complesso dei protocolli procedurali vigenti o in corso di implementazione è posto a presidio di tutte le attività aziendali, con particolare riguardo a:

- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- manutenzione normale e straordinaria;
- assunzione e qualificazione del personale;
- acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- gestione delle emergenze;
- procedure per far fronte ad eventuali difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo;
- definizione ruoli, compiti e responsabilità del [RLS](#), tenendo altresì conto delle modalità di interazione con il [RSPP](#) ed i lavoratori;
- gestione della documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla sorveglianza sanitaria;
- gestione del pronto soccorso;
- gestione degli incidenti/infortuni;
- gestione della formazione ed informazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- gestione della comunicazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- gestione degli aspetti relativi alla sicurezza e salute sul lavoro nei casi di ricorso a contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

I più rilevanti documenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro elaborati nella [Società](#) – a firma del Legale rappresentante, coadiuvato nella redazione dal [RSPP](#) – sono il [DVR](#), il Piano per la gestione delle emergenze, (art. 43, comma 1, lett. d, Testo Unico) e tutte le procedure di sicurezza in essere.

Altri incarichi di vigilanza

Con riferimento alla Legge 3/2003, nonché all'accordo attuativo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, la [Società](#) ha inoltre provveduto ad individuare (cfr. C.d.S. n° 13 del 28 luglio 2008) un incaricato della vigilanza alla verifica del rispetto della normativa antifumo nella Società. Tra i compiti del preposto all'osservanza della normativa in questione si segnalano:

- la vigilanza sull'applicazione del divieto di fumare in azienda;
- l'accertamento delle violazioni, in relazione alle quali sono previste dalla legge sanzioni amministrative (pecuniarie) a carico dei trasgressori e, nei casi più gravi, provvedimenti disciplinari ai sensi del [CCNL](#) applicabile;
- la notifica dell'accertamento alle autorità competenti.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento all'art. 6, 2° comma, lett d) del [Decreto](#) che impone la previsione nel "[Modello di Organizzazione](#)" di obblighi informativi nei confronti dell'[Organismo](#) deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del [Modello](#) stesso, vengono inseriti anche gli aspetti legati all'art. 25 *septies*, che riguarda le ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, 3° comma c.p., commessi appunto in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Pertanto, per fronteggiare l'evenienza di tali fattispecie a carico dell'ente, l'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del [Modello](#) e per l'eventuale accertamento delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati suddetti previsti dal [Decreto](#).

Deve essere portata a conoscenza dell'[OdV](#), a cura del [RSPP](#) o da un suo incaricato (e.g. un consulente esterno), la comunicazione delle modifiche più rilevanti e/o aggiornamenti della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

- il [Documento di Valutazione dei Rischi](#);
- il Piano delle emergenze;
- le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro e le relative certificazioni rilasciate dall'ente esterno.

Con cadenza semestrale (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno) è inoltre previsto l'invio all'[OdV](#), da parte del [RSPP](#) o di altro incaricato, dei verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D. Lgs. n. 81/2008), delle analisi ambientali e dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro e dei dati in merito agli eventuali infortuni verificatisi nella società. Il [RSPP](#) fornisce inoltre all'[OdV](#) i dati in merito ai c.d. "quasi-infortuni", ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di sicurezza e salute, assumendo le misure necessarie ai fini dell'adeguamento dei protocolli e delle procedure.

Verrà fornita all'[OdV](#) la preventiva comunicazione, da parte del [Responsabile del Personale](#), di ogni aggiornamento legato a modifiche delle responsabilità ad oggi conferite ai sensi del D.lgs. 81/2008 ivi comprese quelle inerenti ai soggetti sopra indicati nell'ambito delle attività di sicurezza e salute presso la [Società](#).

Oltre ai flussi informativi sopradescritti, è prevista con cadenza annuale, l'audizione da parte dell'[OdV](#), del [Datore di Lavoro](#) delegato ai fini della sicurezza della [Società](#), sulle attività di competenza e sugli aspetti legati, in generale, alla pianificazione delle norme

antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, avendo altresì riguardo al piano di monitoraggio interno della sicurezza.

L'[OdV](#) deve inoltre essere immediatamente informato in merito ad eventuali infortuni sul luogo di lavoro che comportino lesioni gravi o la morte dell'infortunato, ovvero in merito a provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro e deve ricevere su base mensile da parte del RSPP un *report* della situazione infortuni, incidenti e provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

L'[OdV](#) svolge inoltre le attività di seguito indicate:

- vigilanza sul rispetto e sull'adequatezza del [Modello](#), inclusi il [Codice Etico](#) e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- esame delle segnalazioni riguardanti presunte violazioni del [Modello](#), incluse le segnalazioni, non riscontrate con tempestività dai soggetti competenti, in merito ad eventuali carenze e inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo correlato alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;
- segnalazione all'organo amministrativo, ovvero alle funzioni aziendali competenti, in merito agli aggiornamenti del [Modello](#), del sistema preventivo adottato dalla [Società](#) ovvero delle procedure vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di carenze rilevate e a seguito di significativi cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa della [Società](#).

L'[OdV](#) deve comunicare all'organo amministrativo ed all'organo di controllo, secondo i termini previsti dal [Modello](#) per il report annuale (come indicato nella [Parte Generale](#) del [Modello](#)), i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

2.1.5 Procedura idonea a prevenire il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 *quinquies* D.lgs. 231/2001)

Area di rischio

- Gestione del personale dipendente;
- rapporti commerciali e di collaborazione con terze parti.

Responsabilità

La responsabilità di controllare il rispetto delle disposizioni interne relative alle condizioni di lavoro e delle forme di collaborazione è affidata al:

- Datore di Lavoro nominato;
- Risorse Umane.

Chiunque rilevi condizioni o rapporti di lavoro irrispettosi delle persone e del Codice Etico

adottato dalla Società è tenuto a segnalarlo alle figure responsabili sopra indicate, o anche attivando l'OdV mediante la mail reperibile sul sito dell'organizzazione, nello spazio riservato al Codice Etico ed al Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001.

Procedure

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603 bis c.p., come da ultimo novellato a seguito dell'entrata in vigore della Legge 199/2016, è stato ritenuto sensibile, valutato con un rischio di commissione medio, per la realtà di Albarella. Risulta in ogni caso necessario ed opportuno valutare ogni possibile situazione di rischio.

Dall'analisi della norma, per la quale si rimanda a quanto già sopra descritto (*cfr. par. 1.5.5*), è evidente che assumono particolare rilevanza i cd. Indici di sfruttamento del personale, come analiticamente descritti dalla norma. La Società si impegna, quindi, a porre in essere le attività di controllo necessarie a prevenire l'instaurazione di modalità di trattamento del personale dipendente che possano assumere carattere di vessatorietà e/o sfruttamento.

Quanto allo sfruttamento infatti il legislatore, al pari della previgente normativa, ha individuato dei criteri dando luogo ad una tipizzazione degli "indici di sfruttamento" che sono relativi:

- al mancato rispetto di quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
- alla corresponsione di retribuzioni comunque sproporzionate rispetto al lavoro prestato;
- alla violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alla reiterata violazione di norme relative al rapporto di lavoro (orario di lavoro, ore di riposo, ferie, ecc.).

Al fine di prevenire la verifica delle suesposte condotte illecite, presso [Albarella](#) è imposta l'osservanza di specifiche procedure volte a regolare l'assunzione di nuovo personale nel pieno rispetto della legge (gestione nuove assunzioni), già descritta nell'ambito dei presidi predisposti dalla Società nella sezione dedicata ai protocolli atti a prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

È doveroso evidenziare che [Albarella](#) impone ad eventuali intermediari ed agenzia che somministrano personale in suo favore la garanzia della regolarità documentale, fiscale e previdenziale da questi riconosciuta nei confronti del personale destinato ad essere impiegato all'interno di strutture e locali afferenti alla Società, nonché della relativa contrattualizzazione. La Società impone ai soggetti terzi il massimo rispetto del [Codice Etico](#) e del [Modello](#) organizzativo 231 di [Albarella](#), e predispone controlli documentali, al fine di garantire il rispetto degli standard che la Società esige siano sempre applicati nella gestione delle risorse umane.

Inoltre, l'organizzazione ha adottato un Codice etico ex D.lgs. 231/2001 che vincola il rispetto sostanziale di lavoratori e lavoratrici e disciplina le condizioni di lavoro e vieta ogni forma di sfruttamento delle persone e del lavoro. Il Codice etico (par. 2.7) prevede inoltre che Albarella si impegni a tutelare l'integrità morale dei Destinatari, offrendo condizioni di

lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

La Società (Codice Etico par. 2.14) pone come primo obiettivo la garanzia della salubrità dei luoghi di lavoro e la sicurezza nello svolgimento di ogni attività.

Particolare attenzione deve essere adoperata per l'utilizzo degli strumenti di lavoro, per cui è fatto obbligo al personale di rispettare scrupolosamente le procedure all'uopo adottate, ed è severamente vietato utilizzare tali strumenti in modo da mettere in pericolo l'incolumità propria e quella del personale coinvolto. Utilizzi impropri dovuti a distrazione o a volontaria inosservanza di dette procedure dovranno essere prontamente segnalati all'organo preposto al controllo sulla sicurezza, e dovranno essere messe in atto puntuali misure correttive circa il rispetto delle stesse.

Albarella non impiega alcuna forma di lavoro forzato, lavoro obbligatorio, lavoro minorile ovvero non impiega persone di età inferiore a quella stabilita per l'avviamento al lavoro dalle normative del luogo in cui la prestazione lavorativa è eseguita e, in ogni caso, di età inferiore ai quindici anni, fatte salve eccezioni espressamente previste da Convenzioni Internazionali e dalla legislazione locale. La Società si impegna a non instaurare o mantenere rapporti d'affari con fornitori che impieghino lavoro minorile o presentino ambienti lavorativi insalubri od incompatibili con le disposizioni normative di cui al D.lgs. 81/08.

Albarella inoltre esige che i propri fornitori si astengano da qualsiasi forma di traffico di esseri umani e schiavitù moderna e rispettino tutte le normative ad oggi in vigore a livello nazionale ed internazionale e supportino tutti gli adempimenti al riguardo, con particolare riferimento alla normativa inglese denominata UK Modern Slavery Act del 2015 che sanziona i reati di "schiavitù, servitù e lavoro forzato o obbligato" e "tratta di esseri umani".

La violazione delle disposizioni di cui alle precitate normative da parte del fornitore sarà considerata motivo di risoluzione di ogni contratto in essere con Albarella.

La Società attua specifici controlli in caso di indici di rischio maggiore nei confronti dei fornitori che operano in specifiche aree geografiche o applicano particolari politiche di prezzo.

Il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 vengono diffusi e resi conoscibili ai terzi secondo le modalità previste nel Modello stesso. Le terzi parti che hanno rapporti commerciali con la Società, al fine di impedire la realizzazione del reato in parola, rilasceranno apposita dichiarazione di rispetto di quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello in relazione al presente reato. Inoltre, in relazione al proprio personale dipendente, rilasceranno a richiesta di Albarella, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Nel caso di violazione di quanto previsto nel presente paragrafo la Società si riserva di intraprendere nei confronti delle proprie controparti sanzioni come la risoluzione del contratto in essere tra le parti.

La Società, inoltre, al fine di impedire la commissione del Reato in parola, oltre ad osservare quanto disposto sul tema dal Codice Etico adottato, garantisce:

1. che la retribuzione dei dipendenti sia erogata in conformità alle soglie stabilite dai Contratti collettivi nazionali e territoriali applicati ed in ogni caso in modo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestata dal personale dipendente della Società;
2. che sia rispettata la normativa in relazione all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. applicazione ed osservanza delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di

lavoro. Sul punto si richiamano le procedure previste per evitare la commissione dei reati *ex art. 25-septies* D.lgs. 231/2001, idonee ad evitare la consumazione dell'illecito qui in esame;

4. applica ed osserva le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Sul punto si richiamano le procedure già previste per evitare la commissione dei reati *ex art. 25 septies* D.lgs. 231/2001 idonee ad evitare la consumazione del presente Reato.

5. In sede di ricerca od assunzione di personale la Società svolge adeguate verifiche, documentali (regolare permesso di soggiorno, idoneità al lavoro, ecc.) e sostanziali, al fine di garantire il riconoscimento al personale delle prerogative contrattuali spettanti a ciascun dipendente.

Gli strumenti di segnalazione *whistleblowing* a disposizione dei lavoratori

La Società ha adottato canali interni di segnalazione c.d. *whistleblowing*, conformi al D.lgs. 24/2023, che rappresentano un solido presidio avverso le violazioni dei diritti dei lavoratori. Per tale ragione, gli strumenti di segnalazione vengono posti in evidenza anche nella presente Sezione di Parte Speciale.

Chiunque rilevi condizioni o rapporti di lavoro irrispettosi delle persone e del [Codice Etico](#) adottato dalla Società è tenuto a segnalarlo alle figure responsabili sopra indicate, ovvero a inoltrare una segnalazione tramite i canali interni *whistleblowing* implementati ai sensi del [Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24](#), o anche avvertendo l'OdV mediante l'inoltro di una comunicazione presso l'apposito indirizzo e-mail reperibile sul sito internet dell'organizzazione, nello spazio riservato al Modello Organizzativo *ex* D.lgs. 231/2001, ovvero nella Parte Generale del presente Modello.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra e provvede a segnalare le eventuali inadempienze. L'[OdV](#) provvede a segnalare le eventuali inadempienze alla funzione Risorse Umane ovvero al personale incaricato di gestire gli aspetti di Gestione del personale.

2.1.6 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati ambientali

Aree di attività a Rischio

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente [Parte Speciale](#), le operazioni poste in essere con persone fisiche e giuridiche residenti nel territorio nazionale o all'estero relativamente alle seguenti attività:

- produzione di rifiuti e la relativa gestione, sia in termini documentali sia di gestione operativa;
- attività portuali nel settore turistico;
- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere anche da parte di terzi incaricati;

- attività di qualsiasi genere che possano creare contaminazione del suolo;
- attività di controllo acque nelle strutture sportive (piscine) e balneari presenti in Isola realizzata da enti pubblici o equiparati o comunque con appalto a soggetti terzi.

Obiettivi della Società in tema di tutela ambientale

Obiettivo della Società è il rispetto della normativa vigente in tema ambientale e che tutti i Destinatari si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, a regole di condotta qui esplicitate al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati indicati dall'art. 25 *undecies* del Decreto.

[Albarella](#) considera la tutela dell'ambiente un valore fondamentale, come sancito dal [Codice Etico](#) dalla medesima adottato, nell'ambito del quale viene sancito l'impegno dell'Azienda a perseguire gli obiettivi di politica ambientale, volti a:

- ridurre l'impatto ambientale;
- monitorare costantemente il proprio impatto ambientale, per il tramite della predisposizione di un bilancio di sostenibilità;
- prevenire eventuali compromissioni ambientali, possibilmente conseguenti da negligenza o imperizia nella gestione dei propri impianti di produzione o nella gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti;
- promuovere iniziative che consentono di preservare le risorse naturali.

Nel perseguimento di tali obiettivi, [Albarella](#) garantisce il rispetto della matrice ambientale affidandosi, per lo smaltimento di rifiuti, ad aziende in ciò specializzate e selezionate secondo le modalità di ricerca dei fornitori previste dalla procedura (Selezione fornitori).

La Società ha cura di verificare l'affidabilità dei fornitori e delle parti terze con le quali [Albarella](#) intrattiene rapporti di fornitura dei sopra indicati servizi. L'espressa punibilità, anche della condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, sulla concentrazione degli inquinanti negli scarichi e nelle emissioni in atmosfera e a chi fa uso di un certificato, comporta la necessità di esaminare le procedure e le attività di laboratorio e di analisi seguite da terzi soggetti appaltatori o dagli enti pubblici che tuttavia eserciteranno i controlli e le analisi secondo le migliori tecniche, in piena autonomia e senza che la appaltante possa porre veti o prendere decisioni sulle modalità e le procedure che le appaltatrici e/o i soggetti pubblici o equiparati abbiano prescelto per effettuare i controlli e le analisi. Particolare attenzione dovrà essere data alla stipula dei contratti ed al puntuale ed effettivo svolgimento delle prestazioni concordate in conformità delle leggi vigenti. I fornitori vengono selezionati esclusivamente tra operatori di settore, muniti delle necessarie autorizzazioni, anche ai fini del trasporto del rifiuto oggetto di smaltimento.

Inoltre, l'espressa punibilità, anche della condotta di chi, nella predisposizione di un

certificato di analisi di rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, sulla concentrazione degli inquinanti negli scarichi e nelle emissioni in atmosfera e a chi fa uso di un certificato, comporta che la Società provveda a presidiare adeguatamente anche l'attività di laboratorio e di analisi secondo idonee procedure.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi che governano questo specifico settore.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti:

- nel [Codice Etico](#) di [Albarella](#);
- nelle attività organizzative di informazione, formazione, prevenzione in materia ambientale;
- nelle procedure operative volte a garantire l'attuazione delle direttive in materia ambientale;
- ai consulenti, partner, fornitori e parti terze deve essere resa nota l'adozione del Modello e del [Codice Etico](#) da parte della Società tramite previsione di relativa clausola contrattuale che possa garantire il rispetto da parte di terzi del [Codice Etico](#) e del [Modello](#) di [Albarella](#) prevedendo sanzioni in caso di violazioni.

È fatto espresso divieto a carico dei [Destinatari](#) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- utilizzare anche occasionalmente la [Società](#) o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei [Reati](#) ambientali.

Procedure applicate

Si indicano qui di seguito i principi procedurali e le azioni che, in relazione alle Aree a Rischio gli Esponenti Aziendali sono tenuti a realizzare e rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementate in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'[OdV](#):

2. assistenza in materia di aggiornamento ambientale tramite contratto quadro con azienda di consulenza;
3. verifica periodica tramite audit interni ed esterni della conformità alla normativa cogente in materia ambientale;

4. richiesta ai [Partner](#) e ai [Collaboratori](#) esterni dell'impegno al rispetto degli obblighi di legge in tema di gestione delle proprie attività che possono avere un impatto sulle componenti ambientali;

5. selezione dei fornitori destinati a fornire i servizi di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, siano essi [Partner](#) e [Collaboratori Esterni](#), svolta con particolare attenzione (con esclusione, ad esempio, delle imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata). L'affidabilità di tali [Partner](#) e dei [Collaboratori Esterni](#) deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati ambientali, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*, rivolte ad esempio alla verifica dell'iscrizione agli albi trasportatori, al possesso delle necessarie autorizzazioni; la selezione dei fornitori deve essere eseguita anche sulla base della verifica dei prezzi di mercato, escludendo i fornitori che propongono prezzi inspiegabilmente bassi rispetto al mercato;

6. deve essere effettuato un controllo dei laboratori di analisi utilizzati per il monitoraggio delle matrici ambientali, finalizzato a rilevare ed impedire eventuali comportamenti scorretti nella conduzione delle analisi e nell'emissione dei certificati analitici; deve essere privilegiata la scelta di laboratori accreditati ACCREDIA in base allo standard UNI EN ISO 17025, dotati di sistema gestionale LIMS che mantiene la tracciabilità dei campioni e delle analisi;

7. deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del [Codice Etico](#) diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati ambientali;

8. nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Partner e/o Collaboratori Esterni, intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;

9. Verifica periodica e costante nell'Isola, diretta a localizzare l'eventuale formazione di zone adibite a discariche abusive a cielo aperto anche di rifiuti cosiddetto "verde" con immediata azione di bonifica dei siti in cui si possa ravvisare ciò, rischio da valutarsi in relazione soprattutto alla presenza di soggetti terzi proprietari di abitazioni nell'Isola e non facenti parte della società [Albarella](#). Detti controlli verranno esercitati ad opera di società appaltatrici terze estranee alla società Albarella.

10. In caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei [Partner](#) e dei [Collaboratori Esterni](#), l'[OdV](#) emetterà una raccomandazione per gli Organi Direttivi della [Società](#).

I predetti protocolli si riferiscono a comportamenti posti in essere dai destinatari esponenti aziendali, collaboratori esterni, fornitori, Partner e parti terze.

Obiettivo della [Società](#) è che tutti i Destinatari si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle [Aree a Rischio](#) e in

considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della [Società](#), a regole di condotta conformi a quanto sopra prescritto nella al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei [Reati](#) indicati dall'art. 25 *undecies* del [Decreto](#).

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente [Modello](#), i [Destinatari](#) sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi che governano questo settore.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente [Modello](#), gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti:

1. nel [Codice Etico](#);
2. nelle attività organizzative di informazione, formazione, prevenzione in materia ambientale;
3. nelle procedure operative volte a garantire l'attuazione delle direttive in materia ambientale.

Ai consulenti, partner, fornitori e parti terze deve essere resa nota l'adozione del [Modello](#) e del [Codice Etico](#) da parte della [Società](#).

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'[OdV](#) in relazione all'osservanza del [Modello](#) per quanto concerne i [Reati](#) in materia ambientale sono:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutarne periodicamente l'efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- verificare le risultanze degli audit di terze parti in materia ambientale, assicurando che l'Organo amministrativo provveda ad ottemperare ad ogni eventuale osservazione formulata proposta dagli *auditor* indipendenti;
- svolgere verifiche in ordine alla corretta programmazione ed esecuzione di interventi rimediali, in caso di eventuali compromissioni/rischi di compromissione ambientale cagionati dalla Società;
- monitorare e verificare l'esatto adempimento delle prescrizioni da parte della Società a seguito di ispezioni e/o controlli da parte degli enti preposti;
- esaminare, in coordinamento con i Responsabili del Canale di segnalazione nominati ai sensi del D.lgs. 24/2023, eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

In caso sorgessero dubbi sulla correttezza di comportamenti dei *Partners* e dei Collaboratori Esterni, l'[OdV](#) emetterà una raccomandazione per il CdA della Società.

2.1.7 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Area di attività a rischio

- Stipulazione di contratti di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato o stagionale), parasubordinato ed autonomo;

Procedure applicate

Per prevenire la verifica delle fattispecie di reato di cui alla presente sezione di Parte Speciale, la Società ha implementato procedure a disciplinare le assunzioni e la gestione dei rapporti con Dipendenti e Collaboratori, già descritte nei precedenti paragrafi e di seguito sinteticamente riportate.

Preliminarmente va specificato che a livello di organizzazione aziendale [Albarella](#) a mezzo dei propri *Responsabili* manifesta l'esigenza di inserimento di nuovo personale. Le successive scelta e selezione del personale sono gestite dalla Funzione Risorse Umane.

La Funzione Risorse Umane si occupa della gestione ed assunzione di tutto il personale, ad eccezione del personale apicale (dirigenti) che è di esclusiva competenza del CdA della Società.

La Funzione Risorse Umane verifica i dati personali e i documenti del candidato, anche se scelto dal CdA, in sede di assunzione, nonché tutti i dati necessari a stabilire la regolarità del suo permesso di soggiorno ed attende un riscontro positivo prima di procedere alla redazione della contrattualistica necessaria all'assunzione, anche temporanea, di personale. Inoltre, la predetta Funzione mantiene la documentazione dell'attività svolta e segnalare senza indugio al CdA ogni eventuale anomalia riscontrata prima dell'assunzione.

La Funzione Risorse Umane segnala eventuali anomalie rilevanti nonché le soluzioni adottate per diminuirne il rischio di commissione. La stessa Funzione è tenuta ad effettuare, in tal senso, controlli a campione sui dipendenti della Società.

Nelle occasioni in cui [Albarella](#) dovesse eventualmente avvalersi di fornitori esterni, spetta a questi ultimi garantire l'idoneità e della regolarità dei propri dipendenti fornendo alla Società un documento contenente i dati dei lavoratori che prestano servizio e garantendone la rispondenza ai requisiti di legge. Trovano piena applicazione le procedure di verifica e monitoraggio della regolarità circa la posizione dei terzi fornitori, anche in relazione alla produzione della documentazione afferente alla regolarità del permesso di soggiorno e della permanenza del lavoratore sul territorio dello Stato.

Nel caso in cui venissero riscontrate violazioni significative da parte dei Fornitori saranno applicate sanzioni contrattuali, arrivando persino, nei casi più gravi, alla rescissione del contratto con risarcimento dei danni.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'[OdV](#), vigila sul rispetto della procedura implementata dalla Società idonea ad impedire il

Reato in questione.

L'[OdV](#) se riscontra una violazione del presente protocollo informa prontamente il Consiglio di Amministrazione.

2.1.8 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati tributari

Aree di attività a rischio

Le attività di amministrazione, contabilità e finanza della Società sono le attività maggiormente sensibili alla realizzazione dei reati in esame. La società ha provveduto ad identificare le specifiche aree di rischio:

- Contabilità generale, predisposizione bilancio e altre comunicazioni sociali;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Fatturazione.

Procedure per prevenire la commissione dei reati tributari

Premesso che gli aspetti finanziari e societari sono presidiati facendo applicazione delle Procedure e delle verifiche attuate a livello di Gruppo Marcegaglia, anche tramite la supervisione della Holding di controllo.

La Società, pertanto, partendo dall'analisi delle fattispecie penali in questione, e dalle prime indicazioni dottrinali, ha individuato i possibili strumenti di prevenzione di tali illeciti.

La categoria dei Reati tributari direttamente o indirettamente interessa più processi aziendali.

Come esposto al Par. 1.6.7 della presente Parte Speciale del Modello organizzativo, con Legge 157/2019 di conversione del c.d. decreto fiscale n. 154/2019 sono stati inseriti alcuni reati tributari previsti e disciplinati dal D.lgs. 74/2000. Inoltre, sono state introdotte ulteriori fattispecie di reati tributari dal D.lgs. 75/2020, normativa di recepimento della Direttiva PIF (Protezione degli Interessi Finanziari dell'Unione Europea).

Di seguito sono indicate le aree di attività a rischio, anche se svolte da Holding in forza del contratto di Corporate Service ed i relativi protocolli implementati dall'organizzazione a presidio degli illeciti presi qui in esame.

Specifiche Aree di attività a rischio

A) Amministrazione, contabilità, bilancio e adempimenti in materia societaria e tributaria

- Gestione contabilità generale;
- Attività di verifica, comunicazione e conservazione delle operazioni con eventuali controparti estere;
- Controllo di gestione;
- Gestione della fatturazione, delle note di credito e della contabilizzazione (ciclo attivo);
- Gestione della contabilità fornitori e delle note di credito (ciclo passivo);
- Gestione dell'attività di chiusura e predisposizione del Bilancio d'esercizio,

relazioni, comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative all'informativa economica, patrimoniale e finanziaria;

- Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e adempimenti fiscali, contributivi inclusi quelli dichiarativi e gestione delle informazioni fiscalmente rilevanti;
- Gestione delle attività e degli adempimenti in materia societaria;
- Rapporti con intermediari e consulenti;
- Profili fiscali delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni, ecc.);
- Processo di validazione e contabilizzazione di costi e/o spese che concorrono al riconoscimento di crediti di imposta;

Protocolli

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, Albarella ha implementato il seguente sistema di protocollo preventivo.

- Struttura organizzativa mirata alla segregazione di ruoli, compiti e responsabilità tra chi svolge l'attività, chi esegue il controllo e chi autorizza la stessa.
- Esistenza di Istruzioni di cui al Manuale della Qualità ai sensi della norma ISO 9001 che disciplinano il processo di fatturazione e di emissione e monitoraggio delle note di credito.
- Esistenza di una procedura che prevede il controllo incrociato tra i) fattura di acquisto/vendita di beni e servizi (e/o altri documenti di supporto), ii) ordine autorizzativo iii) prezzo applicato, iv) fornitura pervenuta/servizio prestato e v) destinatario del pagamento/accredito pervenuto.
- Esistenza di controlli sulla congruità e sull'accuratezza e correttezza della fattura ricevuta, preliminarmente alla registrazione della stessa in contabilità.
- Controllo periodico e a campione delle registrazioni contabili.
- Regolare tenuta ed aggiornamento dei registri contabili ai fini civilistici e fiscali a cura del professionista esterno incaricato.
- Formale richiesta ed approvazione per l'emissione delle note di credito.
- Esistenza di presidi che, in relazione alla documentazione contabile, assicurino la tracciabilità degli elementi informativi e delle relative fonti.

Imposizione di norme di comportamento adottate dall'impresa, con specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili. Ad esempio: massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni; segnalazione di conflitti di interesse; ecc.

- Inclusione nelle norme di comportamento (ad esempio: Codice etico) adottate dall'impresa di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili. Ad esempio: massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni; segnalazione di conflitti di interesse; ecc.
- Svolgimento di attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione,

affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.).

- Attività di verifica formali sui dati di bilancio (es. spunta il Bilancio di verifica con quanto riportato nel Bilancio d'esercizio in modo da verificare che non siano presenti scritture in contabilità non riportate in Bilancio o scritture inserite nel Bilancio e non registrate in contabilità).
- Formale definizione delle modalità di predisposizione, approvazione, trasmissione ai Soci ed agli Organi Sociali e conservazione della documentazione inerente atti e deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
- Sistema di *governance* tale per cui l'alienazione di beni societari prevede più livelli autorizzativi.
- Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere e dei principi normativi e statutari adottati, a porre in essere o a proporre all'Assemblea un'operazione ordinaria o straordinaria, a fronte della verifica preventiva, anche di fattibilità, da parte delle funzioni preposte ed in ogni caso del Responsabile Corporate legale di gruppo.
- Affidamento incarico a terzi, consulenti e intermediari sulla base di criteri oggettivi e trasparenti e compensi stabiliti in linea con i prezzi di mercato dove ci siano prezzi di mercato.

Controlli OdV

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Controllo periodico sull'andamento della gestione contabile e finanziaria.
- Controllo a campione su di una fattura di acquisto/vendita, del relativo ordine autorizzativo, del prezzo applicato, della fornitura pervenuta/servizio prestato e del destinatario del pagamento/accredito pervenuto.
- Verifica periodica sulla gestione dei rapporti finanziari con società terze e sulle attività consulenziali e di supporto.
- Controllo a campione sulla regolarità della gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo.
- Verifica sulla regolare e corretta tenuta della contabilità con controllo a campione.
- Verifica sull'approvazione del bilancio e disamina delle relative note integrative.
- Verifica a campione sugli incarichi affidati a terzi (consulenti) per la parte di contrattualistica e pagamento.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.
- Verifiche periodiche sulla corretta applicazione dei contratti di *Service* e relativi corrispettivi.

B) Gestione della tesoreria

- Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari;
- Gestione degli incassi;
- Gestione dei pagamenti;

- Supporti;
- Gestione della cassa.

Protocolli

In relazione alle attività sensibili sopra evidenziate, Albarella, ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo:

- Esistenza di segregazione di ruoli, compiti e responsabilità tra chi svolge l'attività, chi esegue il controllo e chi autorizza la stessa.
- Formale autorizzazione, da parte di adeguati livelli organizzativi e nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, per l'apertura dei conti bancari e postali, richiesta di linee di affidamento o decisioni di accensione di finanziamenti o qualsiasi altra operazione.
- Esistenza di regole formalizzate a disciplina del processo di gestione degli incassi.
- Verifiche per l'accettazione di eventuali incassi tramite il ricorso ad operazioni di triangolazione (pagamenti ricevuti da soggetti diversi dai reali beneficiari dei beni e servizi venduti dalla Società).
- Verifiche finalizzate ad accertarsi di non ricevere incassi da c/c di istituti di credito con sede in paradisi fiscali.
- Esistenza di regole formalizzate a disciplina del processo di gestione dei pagamenti.
- Formale autorizzazione al pagamento della fattura.
- Supporto di esperti in ambito IT per la gestione dei presidi informatici e la sicurezza degli accessi personali a sistemi di dati, *software* gestionali e strumenti di pagamento, garantendo la tracciabilità e l'autorizzazione delle operazioni effettuate.
- Previsione di controlli preventivi specifici in merito alla gestione dei pagamenti, come ad esempio, la verifica della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e della regolarità dei pagamenti (con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni).
- Formale verifica di corretta compilazione del Modulo F24.
- Controllo nella predisposizione del Bilancio da parte di professionista terzo ed incaricato dei flussi informativi e verifica della completezza delle informazioni;
- Tracciabilità della documentazione relativa a costi e spese particolari che permettono l'ottenimento di crediti di imposta/agevolazioni fiscali in capo alla società.
- Autorizzazione del pagamento nel rispetto delle deleghe e procure in essere.
- Formale riconciliazione degli incassi e dei pagamenti.
- Esistenza di regole formalizzate per la gestione della cassa. In particolare:
 - a) previsione/formale definizione di livelli autorizzativi specifici, nell'ambito di ciascuna fase operativa del processo di gestione delle casse aziendali;
 - b) identificazione delle operazioni processabili per cassa;

- c) conte fisiche e riconciliazioni periodiche;
- d) autorizzazione delle persone incaricate di effettuare le operazioni per contanti.
- Formali attività di verifica sul rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti.

Controlli OdV

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Verifica dei poteri, delle deleghe e delle procure in essere, per l'apertura dei conti bancari e postali ecc.
- Controllo sul processo di gestione degli incassi e dei pagamenti.
- Controllo a campione sulla gestione di alcuni aspetti fiscali (compilazione modello F24, gestione crediti d'imposta, disamina su eventuali contestazioni dell'Agenzia delle Entrate.
- Incontro con l'organo deputato allo svolgimento del controllo fiscale.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.

C) Ufficio Acquisti

- Ricerca, selezione e qualifica fornitori;
- Gestione acquisti di beni e servizi;
- Gestione servizi infragruppo.

Protocolli

La Società ha adottato i seguenti protocolli preventivi:

- Informazione e formazione del proprio personale sui comportamenti che possano comportare illeciti tali da integrare i reati tributari.
- Esistenza di un processo di accreditamento dei fornitori e di valutazione dei criteri di selezione.
- Controlli in merito all'effettiva attività delle imprese fornitrici, sulla sostenibilità finanziaria dei fornitori e valutazione di eventuali segnali di allerta.
- Verifica automatica di completezza dell'anagrafica e di accuratezza del campo P.IVA da parte dei sistemi utilizzati per la registrazione delle anagrafiche fornitori.
- Svolgimento di indagini in merito alla residenza dei fornitori in paesi a fiscalità privilegiata (*ex black list*), nonché la loro attendibilità commerciale e professionale.

Controlli OdV

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Controllo a campione sul processo di accreditamento dei fornitori.

- Verifica a campione dell'esistenza di indagini in merito alla residenza dei fornitori in paesi a fiscalità privilegiata (*ex black list*), nonché la loro attendibilità commerciale e professionale.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.

D) Risorse Umane

- Gestione note spese
- Gestione *bonus*
- Gestione *stage* e prestazioni occasionali
- Gestione segnalazioni

Protocolli

La Società ha adottato i seguenti protocolli preventivi:

- Informazione e formazione del personale sui comportamenti illeciti sanzionati e sull'applicazione del Modello 231, con particolare riferimento ai protocolli definiti per la prevenzione dei reati tributari.
- Presenza e funzionamento del sistema di tracciabilità e documentazione delle spese per viaggi e trasferte.
- Presenza e funzionamento del sistema di tracciabilità e documentazione delle note spese chieste a rimborso.
- Presenza e funzionamento di una procedura sulla richiesta di eventuali *bonus* e/o premi di produzione.
- Presenza e funzionamento di una procedura di accertamento dei contratti di prestazione d'opera occasionale.
- Gestione delle segnalazioni di comportamenti anomali o in violazione del Modello 231 di cui il Responsabile Risorse Umane viene a conoscenza nello svolgimento delle attività.

Controlli OdV

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Verifica a campione sul pagamento di note spese, e richieste di rimborso di trasferte, con disamina della documentazione a supporto presentata dal personale.
- Verifica a campione sul processo di riconoscimento di eventuali *bonus*.
- Controllo sull'esistenza di contratti in caso di prestazione occasionali o *stage*.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.